



Quaderni di Studio ed Approfondimento

CORSO DI PRIMO LIVELLO

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Maggio 2018



Sommario

La normativa di riferimento	3
1. Esecuzione del sequestro e immissione nel possesso dei beni	4
a. Premessa	4
b. Profili giuridici.....	5
c. Sequestro di crediti.....	6
d. Sequestro penale preventivo e di prevenzione presso banche	7
e. L'esecuzione del sequestro di quote di società di persone	9
f. L'esecuzione del sequestro nelle società di capitali.....	9
g. Sequestro di brevetti	11
h. Sequestro e confisca di beni all'estero	13
i. Sequestro del complesso aziendale di impresa individuale ed iscrizioni al Registro imprese.	14
j. L'esecuzione del sequestro sul complesso aziendale/legale rappresentanza	15
k. Esecuzione sequestro degli immobili e liberazione degli stessi	25
l. Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedimento penale	28
m. Rapporto tra procedimento di prevenzione e fallimento successivo.....	30
n. La revoca del vincolo	32
o. MEMORANDUM PER L'ESECUZIONE.....	34
2. Prima Relazione ex Art 36 e 41 D.Lgs 159/11 novellato dalla Lex 161/2017	37
a. Stima del Valore di Mercato dell'azienda.....	43
b. Valutazione d'azienda in prospettiva di continuità	48
c. Valore patrimonio netto rettificato a valori correnti	53
d. La Stima Separata del dell'avviamento (goodwill/bedwill).....	54
e. Determinazione dei tassi	57
f. Sussistenza e Proposta di Prosecuzione dell'attività.....	61
g. Analisi delle potenzialità di prosecuzione dell'attività.....	64
h. Business plan.....	73
3. Problematiche di gestione, relazioni periodiche autorizzazioni e direttive.....	77
4. Aspetti Fiscali: Dichiarazioni e Bilanci	89
a. Premessa	89
b. La disciplina fiscale dei beni sequestrati.....	90



c.	L'approvazione del bilancio di esercizio.....	103
5.	La Disciplina dei Compensi	104
a.	Aspetti generali.....	104
b.	Definizione del concetto di "massa"	109
c.	La gestione prevalente.....	113
d.	La valutazione d'azienda: i metodi.....	119
e.	La determinazione e le maggiorazioni del compenso.....	119
f.	La durata dell'incarico.....	123
g.	Il compenso dei coadiutori.....	126

La normativa di riferimento

D.L. 04 febbraio 2010 n.14

D.P.R. 07 ottobre 2015 n. 177

D.lgs. 06 settembre 2011 n.159 "Codice Antimafia"

Legge 17 ottobre 2017 n. 161



1. Esecuzione del sequestro e immissione nel possesso dei beni

a. Premessa

Con la riforma del d.lgs.159/2011 sono state approvate ulteriori modifiche al Codice Antimafia con l'intento di contrastare, in maniera sempre più incisiva, la criminalità organizzata.

Alcune modifiche riguardano il momento dell'esecuzione del sequestro e la contestuale apprensione dei beni da parte dell'amministrazione giudiziaria.

In virtù di tali modifiche l'esecuzione del sequestro risulterà essere più efficace e veloce come, per esempio, nel caso della fase di apprensione dei beni, al fine di trasferirli nel materiale possesso dell'amministratore giudiziario, che verrà effettuata, per tutti i tipi di sequestro, non più con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario (*art. 21*) ma direttamente dalla polizia giudiziaria.

Così come nel caso di sequestro di partecipazioni sociali totalitarie che si estenderà a tutti i beni aziendali (*art. 20 comma 1*) specificando, però, dettagliatamente tutti i beni e i conti correnti bancari intestati alla società. Nel caso di sequestro di un bene immobile, qualora lo stesso fosse occupato dai soggetti senza titolo, il Giudice delegato può chiedere l'immediato sgombero (*art. 21*). In altri casi è possibile il differimento dello sgombero (ad esempio per garantire una migliore conservazione dei beni o per porli in locazione anche temporanea). In tal modo si assicura che gli



immobili non vengano abbandonati e, per quanto possibile e con gradualità, anticipare la destinazione finale che solitamente avviene con notevole ritardo.

b. Profili giuridici

Iniziamo a specificare che ogni tipo di bene potrà essere sottoposto a sequestro e per gli immobili e i beni mobili registrati, oltre alla trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, pur se nell'art. 104 disp. att. c.p.p. non vi è un espresso richiamo, si ritiene generalmente che siano applicabili le forme prescritte dal c.p.c. (artt. 605 ss. c.p.c., esecuzione per rilascio), con conseguente immissione in possesso a mezzo della polizia giudiziaria con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario.

Con riferimento ai beni individuati o individuabili in registri pubblici, assume rilevanza la trascrivibilità del vincolo o della revoca del sequestro/confisca, gravanti su immobili, presso i rispettivi registri.

Per il sequestro penale preventivo volto alla confisca ex art. 240 c.p. e per quello volto alla confisca allargata, nonché per il sequestro di prevenzione, il provvedimento è eseguito sugli immobili e mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici ex art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p.

La trascrizione del provvedimento infatti è l'unico strumento idoneo ad impedire la circolazione giuridica del bene immobile (effetto che non si può raggiungere con l'apposizione dei sigilli).



c. Sequestro di crediti

Per ciò che attiene il **sequestro di crediti** o di beni posseduti da un terzo, la nascita del vincolo d'indisponibilità consegue alla notifica, a cura del personale della P.G., dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c., contenente l'indicazione, oltre che del decreto od ordinanza di sequestro, delle somme dovute dal terzo o delle cose dallo stesso possedute, con l'intimazione di non disporne. Dal momento della notifica di tale atto, il terzo è tenuto, quanto alle cose e alle somme da lui dovute, ad adempiere agli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c, dai quali può liberarsi solo con la consegna dei beni o con il pagamento delle somme all'amministratore giudiziario.

Poiché il sequestro dei crediti deve avvenire *secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il terzo, grazie alle recenti riforme non deve più dubitarsi della legittimità della prassi che demanda al personale con compiti di polizia giudiziaria l'esecuzione del sequestro presso banche, assimilando il sequestro di prevenzione al sequestro previsto dall'art. 255 c.p.p.*

L'esecuzione del sequestro penale preventivo e del sequestro di prevenzione da parte dell'ufficiale giudiziario o della P.G. sui mobili e sui crediti, si esegue secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili.

Una volta ultimata l'esecuzione del sequestro nelle forme del pignoramento, il personale della P.G. deve depositare



nella cancelleria del magistrato disponente, *ex art.* 518, comma 6, c.p.c, il verbale delle operazioni compiute - completo di rilievi fotografici - che viene così acquisito al fascicolo dell'amministrazione dei beni.

d. Sequestro penale preventivo e di prevenzione presso banche

Avendo riguardo alla formulazione dell'art. 104 disp. att. c.p.p. per, il sequestro penale preventivo e di prevenzione presso banche, vengono in rilievo le forme del pignoramento presso terzi. Atto che, nell'esecuzione forzata, ha natura complessa poiché è predisposto dal creditore procedente ed integrato dal personale della P.G. che vi inserisce l'ingiunzione al debitore nonché l'intimazione al terzo e procede alla sua notificazione. La notificazione del pignoramento (presso terzi) produce l'indisponibilità dei beni o crediti staggiti.

L'art. 543 c.p.c disciplina la forma del pignoramento presso terzi. La peculiarità del pignoramento stesso consiste proprio nell'intimazione rivolta al terzo di non disporre delle cose e delle somme da esso dovute al debitore senza ordine del Giudice.

Esso ha la finalità di impedire che il terzo compia attività tali da frustrare le finalità dell'esecuzione forzata, determinando l'arresto del credito. Il personale della Polizia Giudiziaria nell'atto di sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi, in esecuzione del provvedimento di sequestro dovrà notificare il decreto che dispone la misura,



ingiungere al titolare del rapporto bancario in cui la provvista è depositata, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a sequestro sotto comminatoria di legge, intimando, inoltre, al legale rappresentante dell'intermediario finanziario terzo pignorato di non disporre, senza diverso ordine del Giudice, oltre ad invitare il titolare del rapporto bancario a presentarsi nell'udienza eventualmente fissata dal Tribunale.

In sede di esecuzione bisogna tener conto del tenore testuale del provvedimento di sequestro, infatti, in taluni decreti od ordinanze di sequestro viene ordinato il sequestro del conto corrente: ma il conto corrente è un contratto bancario, come tale *ex se* non soggetto a misura cautelare. La polizia giudiziaria, per le società, esegue il sequestro del solo saldo positivo di banca, ossia della provvista, che risulta depositata su di esso alla data di emanazione del provvedimento cautelare e non, quindi, all'intero conto corrente, ovvero ai crediti vantati dalla società e quindi alle somme ad essa corrisposte nel momento in cui detti crediti diverranno esigibili. Metodologia operativa che pare confliggere con le disposte modalità di esecuzione del sequestro nelle forme del pignoramento (disciplina di cui al c.p.c.).

Le predette articolate disposizioni vanno anche correlate con la normativa del Fondo Unico Giustizia (FUG). In proposito, l'art. 2 del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008, n. 181, ha stabilito che al Fondo Unico Giustizia affluiscono le somme e i proventi relativi a conti correnti, conti di deposito titoli,



libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario oggetto di provvedimenti di sequestro.

Ovviamente non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

e. L'esecuzione del sequestro di quote di società di persone

Ai sensi dell'art. 104, comma 1 lett. c) e d) delle disp. att. c.p.p., il sequestro di quote di partecipazione in società di persone, è eseguito *"sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese" presso il quale è iscritta l'impresa*".

Nel caso di sequestro totalitario delle quote di società di persone, e precisamente nel caso di società in accomandita semplice, l'amministratore nominato non dovrà trascurare la possibilità sciogliere o porre in liquidazione la società, attesa la confusione tra la qualità di socio accomandante e di accomandatario e l'impossibilità di ricostituirla entro sei mesi dall'evento.

f. L'esecuzione del sequestro nelle società di capitali

Ai sensi dell'art. 2471 bis c.c. le quote delle s.r.l. possono formare oggetto di sequestro.

A seguito della soppressione del libro soci, dal momento del deposito/notifica del provvedimento di sequestro presso



il registro delle imprese della CCIAA di competenza, l'amministratore giudiziario o custode giudiziario esercita i diritti del "socio".

Se fosse statutariamente previsto il libro soci, il sequestro delle quote si esegue attraverso le forme del pignoramento presso il debitore, ma la sua efficacia dipenderebbe comunque in via esclusiva dall'iscrizione nel Registro delle imprese, rilevante anche nei confronti dei terzi.

I certificati azionari, invece, non incorporando alcun credito, danno un diritto di partecipazione.

Ciò significa che, il sequestro di azioni, in materia civile - per effetto dell'incorporazione del diritto nel titolo - deve eseguirsi "sul titolo" che tendenzialmente è un certificato azionario comprensivo delle azioni per le quali va applicato il sequestro.

Per quanto concerne le azioni negoziate su mercati regolamentati, necessariamente soggette al regime di dematerializzazione (art. 83 bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche) necessita la diretta apprensione della *chartula* da parte del personale della P.G. (artt. 605, 606 c.p.c.), per l'annotazione del vincolo sul titolo stesso ed il successivo affidamento all'amministratore/custode giudiziario.

Ancora, agli artt. 104, comma 1 disp. att. c.p.p. e 2188, comma 1 c.c. è previsto che il sequestro di azioni, in materia penale e di prevenzione, deve essere iscritto al Registro



imprese con funzione, quindi, di pubblicità legale del sequestro.

Quindi, la pubblicità del sequestro con efficacia *erga omnes*, che il sistema civilistico opera mediante l'apprensione della *chartula* e l'iscrizione del vincolo sul titolo, in ambito penale viene perfezionata con l'iscrizione del provvedimento del Giudice nel registro delle imprese. Non si richiede, per l'esecuzione del sequestro, l'apprensione materiale del titolo, né l'iscrizione del vincolo sulla *chartula*. Ciò permette di superare agevolmente, il problema applicativo, nel caso di mancata emissione del titolo azionario.

g. Sequestro di brevetti

L'art. 129 del codice della proprietà industriale, per la protezione dei relativi diritti, prevede il sequestro di natura civile. Ad esso si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata nonché le ulteriori norme sul sequestro stabilite dal c.p.c..

La dottrina ha avuto modo più volte di precisare che l'esecuzione forzata sul brevetto si svolge nelle forme del pignoramento dei diritti patrimoniali di proprietà industriale e si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo del personale della P.G. o dell'ufficiale giudiziario.

L'atto deve contenere il titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi idonei ad identificarlo.

Si rileva che, pur applicandosi le norme stabilite per l'esecuzione dei beni mobili (art. 137 cod. ind.), il vincolo sui



beni si attua nelle forme dei pignoramenti immobiliari: il bene da apprendere e vendere è già identificato (il titolo di proprietà industriale), per cui occorre solo descriverlo nell'atto da notificare. La trascrizione, poi, funge da pubblicità/notizia, e, per disposizione normativa, da elemento di efficacia del pignoramento. Infatti, in dottrina si parifica la trascrizione del pignoramento del brevetto alla trascrizione del pignoramento immobiliare, ritenendo la stessa quale elemento costitutivo e non la semplice condizione di efficacia dello stesso.

Nei sequestri di prevenzione e penale preventivo volto alla confisca allargata, la notifica del sequestro del brevetto comporta l'indisponibilità del bene immateriale da parte del proposto o indagato, dalla data della notificazione. I frutti maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto devono essere devoluti all'amministratore giudiziario. L'esecuzione, quindi, impedisce qualsiasi utilizzo economico da parte del proposto o indagato o terzo intestatario, visto che ogni frutto di tale utilizzo deve essere attribuito all'amministratore giudiziario che deve gestire "per conto di chi spetta".

L'atto di sequestro deve essere trascritto a cura della polizia giudiziaria o dell'ufficiale giudiziario. Il pubblico registro competente alla trascrizione è il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi in Roma.



h. Sequestro e confisca di beni all'estero

Con la legge 146 dell'aprile 2006 è entrata in vigore in Italia, la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e in relazione a particolari tipologie di reato, all'art. 11 sono state introdotte, un'aggravante specifica e particolari disposizioni in tema di confisca.

La norma prevede, l'obbligatorietà della confisca del prodotto, del profitto e del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente sia nei confronti di persone fisiche, che di persone giuridiche, interposte.

La presenza del bene all'estero non è perciò causa ostativa all'adozione del sequestro, ma dà luogo a problematiche inerenti l'esecuzione che implica la necessità di coinvolgere, nell'esecuzione della misura cautelare o ablativa definitiva, autorità di altri stati.

Ovviamente, i beni sono sequestrati e gestiti in via rogatoriale. Essi però non vengono "custoditi" dall'amministratore giudiziario (italiano) perché manca l'immissione in possesso.

L'amministratore giudiziario, dopo l'acquisizione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria estera e degli atti di esecuzione degli organi di polizia collaterali, si tiene, comunque, aggiornato sia sull'evoluzione giudiziaria del procedimento all'estero, attraverso la consultazione del fascicolo, sia su tutti gli elementi che permettano, in assenza



di perizia, se non disposta, di stimare speditivamente il valore dei beni.

i. **Sequestro del complesso aziendale di impresa individuale ed iscrizioni al Registro imprese.**

La ditta individuale, così come la società, non potrà mai essere oggetto di sequestro. Nel caso di specie, poi, la ditta individuale si connota per l'integrale partecipazione della persona dell'imprenditore e, per l'effetto, da *intuitus personae*.

Comunque sia stato formulato il provvedimento giudiziario, esso può riguardare esclusivamente il patrimonio aziendale utilizzato dal proposto o dal terzo intestatario per l'esercizio dell'attività d'impresa, ovvero i beni aziendali.

In dottrina è stabilito che l'impresa, in quanto attività normativamente tipizzata (artt. 2082 e 2247c.c.), non è suscettibile di sequestro.

Il sequestro penale o di prevenzione dell'azienda, essendo disposto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, (regolamento di attuazione della L. 580/1993 di istituzione del registro delle imprese), va iscritto nel registro stesso.

L'amministratore giudiziario deve conservare l'azienda, ma non può essere tenuto a proseguire l'attività imprenditoriale individuale del proposto o indagato o terzo intestatario fittizio.



Paradossalmente, se l'amministratore giudiziario assumesse la qualifica di imprenditore individuale, sarebbe illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte nell'atipico esercizio di impresa portato avanti, "per conto di chi spetta", *ius sui iudicis*.

Una soluzione a questo problema potrebbe essere la gestione del complesso aziendale, se in sequestro, attraverso l'affitto o il comodato di azienda stessa, ovvero il ricorso all'istituzione di un trust che consenta all'amministrazione giudiziaria di gestire il compendio aziendale con un codice fiscale diverso da quello del proposto. Si avrebbe quindi la separazione patrimoniale e contabile del patrimonio aziendale sottoposto alla misura con la realizzazione di indubbi benefici gestori.

In tale ambito, l'amministratore giudiziario nominato, all'atto dell'immissione in possesso da parte della Polizia Giudiziaria, deve attentamente verificare per quali beni o insieme di beni organizzato viene nominato. È di palese evidenza, che egli non potrà essere immesso nel possesso della ditta (nome commerciale dell'impresa individuale) o dell'impresa individuale (involucro esterno contenente l'azienda). Stesso discorso per le società.

j. L'esecuzione del sequestro sul complesso aziendale/legale rappresentanza

A tal uopo si ricorda che oggetto del sequestro è l'azienda, così come definita dall'art. 2555 del codice civile: "*L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio*



dell'impresa." Tale premessa è fondamentale, in quanto l'azienda non va confusa con l'impresa che non è oggetto di sequestro. Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: azienda è il complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte dell'imprenditore. L'impresa, invece, è l'attività legata all'azienda da un rapporto di mezzo a fine. Elemento che qualifica l'azienda è la destinazione dei beni all'esercizio dell'impresa. La nozione di bene include non solo i beni mobili, immobili e immateriali (es. i brevetti), ma anche più in generale i contratti che l'imprenditore ha stipulato per l'esercizio dell'impresa e le situazioni giuridiche che ne derivano (crediti o debiti). Non è, invece, incluso l'avviamento, ossia il valore aggiunto dell'azienda rispetto ai singoli beni aziendali che consiste nella capacità di attrarre clientela e generare reddito, in base all'organizzazione di fattori produttivi (c.d. avviamento oggettivo) e all'efficienza dell'imprenditore nella gestione dell'impresa (c.d. avviamento soggettivo).

Pur non rinvenendo nel codice civile una definizione ben precisa di impresa, si può applicare per analogia la definizione di imprenditore di cui all'art. 2082: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

È palese che l'Amministratore Giudiziario non è e non potrebbe essere l'imprenditore.

Quando si sequestra un complesso aziendale, quindi, l'amministratore giudiziario, sin da subito, deve distinguere i



poteri dell'amministratore giudiziario da quelli dell'amministratore *iure privatorum*.

Sono due le tipologie differenti di poteri attribuibili agli amministratori: il primo riguarda l'amministrazione dell'azienda (AG) mentre il secondo riguarda la gestione delimitata dell'impresa (Amministratore Jure privatorum).

L'amministratore giudiziario dell'azienda pur non assumendo la qualifica di imprenditore acquisisce, quindi, il potere di gestione dei beni aziendali, assumendo su di sé il potere di gestione ordinario, in quanto custode dell'azienda, intesa quale *universitas rerum*.

Gli altri poteri afferenti la rappresentanza legale e la gestione dell'impresa, restano in capo all'amministratore *iure privatorum*.

Inoltre se l'amministratore giudiziario gestisce, oltre al complesso aziendale, anche le partecipazioni societarie sequestrate che assicurino le maggioranze necessarie per legge, può, previa autorizzazione del Giudice Delegato convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ex art. 41, comma 6, D. Lgs. n. 159/2011.

La norma precisa, infatti, che nel caso di sequestro di quote sociali l'amministratore giudiziario non subentra nella qualità di amministratore della società (legale rappresentante).

In altri termini, l'azienda sequestrata costituisce un patrimonio separato la cui gestione è demandata all'amministratore giudiziario affinché, non solo continui la



gestione, ma riporti anche la legalità nell'attività imprenditoriale.

Subito dopo l'esecuzione del sequestro, l'amministratore giudiziario del complesso aziendale e delle partecipazioni sociali può proporre al Giudice disponente la nomina di altro amministratore unico o organo amministrativo collegiale *iure privatorum*. Nomina, ovviamente, che deve essere deliberata in assemblea.

Non appare eticamente conveniente la contemporanea assunzione dell'incarico di amministratore *iure privatorum* da parte dell'amministratore giudiziario delle partecipazioni sociali e dell'azienda in quanto i profili funzionali e gestori vanno infatti tenuti distinti.

Non vi è dubbio che l'amministratore giudiziario, pur della totalità delle partecipazioni societarie e dell'annessa azienda, non può essere ritenuto amministratore di diritto privato e, quindi, legale rappresentante di società.

Sul punto non vi è più, da tempo, incertezza alcuna.

Dottrina e Giurisprudenza sono ormai, in argomento, fermamente concordi.

Secondo Cinque M. *"l'amministratore e/o custode giudiziario - come molto efficacemente ha già affermato la Corte di Cassazione di S. Maria C.V. in più provvedimenti resi nella gestione degli enormi patrimoni aziendali appresi nell'ambito del c.d. Processo Spartacus - non può essere ritenuto amministratore di rito ordinario, ma custode e detentore delle quote sequestrate, di guisa che la qualità di*



“amministratore giudiziario” non consente anche l’esercizio dei diritti inerenti l’amministratore di società nominato “jure privatorum” dai soci.¹

In proposito, del resto, non a caso la Commissione di Esperti² nominata dalla dott.ssa Margherita Vallefucio, già Commissario Straordinario³ (per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle associazioni criminali) per studiare modifiche concrete e sostanziali alla legislazione antimafia, propone, tra tante, cogliendone i limiti, la modifica dell’art.2-octies della L.575/65 e la sua riformulazione nel seguente modo: *<<nel caso di sequestro di quote sociali ed azioni che assicurino le maggioranze previste dall’art.2359 c.c., sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il Giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri>>.*

Il ripristino della legalità – cui l’amministratore e/o custode giudiziario deve mirare quale esigenza primaria – e la gestione della compagine societaria risultano, pertanto, impediti allo stesso in quanto l’amministrazione, per così dire gestionale, e la rappresentanza della società verso l’esterno restano giuridicamente e formalmente devolute al legale rappresentante, espressione del sodalizio societario.

Compito del custode e/o amministratore giudiziario delle quote societarie e dei beni aziendali è – come spesso ricordato

¹ cfr Cinque Maurizio - “I compiti ed i diritti del custode giudiziario delle quote di società di capitali sequestrate penalmente” in Gazzetta Forense Ed. Il Denaro Libri, n.6/08

² Componenti della Commissione: Dott. Antonio Gialanella, Coordinatore, oggi Sost. Proc. Gen. presso la Corte di Cassazione; Dott. Pasquale Vincenzo Molinari, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Dott. Roberto Alfonso; Dott. Franco Cassano; Dott. Vincenzo Lomonte; Prof. Angelo Mangione; Dott. Luciano Panzani

³ Istituito con D.P.R. 19 gennaio 2001



dal Magistrato Raffaello Magi – l'esercizio di tutti i diritti derivanti dalla qualità di socio e pertanto è esclusivamente legittimato a garantire l'osservanza delle norme di legge che regolano la gestione societaria, i diritti dei terzi, il mantenimento (per quanto possibile) dell'integrità patrimoniale dell'azienda e ciò in vista sia della possibile confisca quanto dell'eventuale restituzione agli aventi diritto.

È altresì, compito dell'amministratore e/o custode giudiziario operare un costante ed effettivo controllo sulla gestione, segnalando all'Autorità Giudiziaria procedente eventuali anomalie, alla luce del generico interesse dei soci e dei terzi ad una trasparente gestione della società onde evitare condotte illecite, nonché effettuare, nello specifico interesse dello Stato, concreta vigilanza sulla contabilità sociale per evitare condotte non legali.

Il Prof. F. Fimmanò⁴ (4), conformemente, rileva *“non è assolutamente ammissibile, a nostro avviso, nominare un amministratore giudiziario della persona giuridica, o del soggetto di diritto.*

L'attività del custode/commissario, così come quella del curatore fallimentare, non può incidere formalmente sulla società-persona giuridica, né sulla sua proprietà e la sua organizzazione; se pure possa determinarne in deroga alla disciplina societaria comune (artt.2437, 2473 e 2479 c.c.) lo svuotamento e la modifica sostanziale dell'oggetto sociale, finalizzati nella fattispecie alla continuazione indiretta dell'impresa.

⁴ cfr. Fimmanò F., *“L'esercizio provvisorio anticipato dell'impresa...”* su Il caso.it, doc.to n.191/2010



L'errore concettuale di confondere il custode giudiziario dell'azienda od il commissario/ispettore giudiziale dell'impresa con l'amministratore/legale rappresentante della società, è in realtà ricorrente, anche in sede di sequestro preventivo penale ex art.321 c.p.p., e va per questo evidenziato al fine di evitare che si consolidi una prassi destinata a produrre provvedimenti abnormi.

È quasi spontaneo precisare che l'imprenditore è il soggetto che esercita l'attività economica organizzata per produrre beni e servizi per il mercato (art.2082 c.c.), l'impresa è tale attività economica, la società è il soggetto (persona giuridica) imprenditore collettivo che esercita l'attività.

Lo strumento per esercitare l'attività di impresa è l'azienda (art.2555) che non è l'imprenditore individuale o collettivo, non è la società, non è l'impresa, ma è un bene complesso, ossia il complesso dei beni e dei rapporti utilizzati dall'imprenditore individuale o dalla società per l'esercizio dell'impresa.

Fin dalla taberna di diritto romano (antesignano storico) e ripercorrendo l'elaborazione dottrinale in tema di azienda, che ha impegnato per lustri la dottrina, si è affermato che l'azienda è qualificabile come una pluralità di beni unificati dalla unitaria destinazione produttiva, ed in quanto tale, oggetto di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato.

Si badi bene oggetto e non soggetto come è invece l'imprenditore individuale o l'imprenditore collettivo, come la società, che è soggetto autonomo di diritto e, quando società di capitali, vera e propria persona giuridica.



Il soggetto di diritto essendo soggetto, e non oggetto, non può essere esso stesso oggetto di spossessamento, sequestro, vendita o espropriazione (a differenza dei beni che ne costituiscono il patrimonio) e pertanto il provvedimento cautelare non può riguardare la governance della società ma tutt'al più la gestione dell'impresa, se non ancora meglio dell'azienda".

In tal senso anche il Tribunale civile di Napoli⁵, "va osservato che il sequestro preventivo disposto dal Gip ha avuto ad oggetto le partecipazioni sociali, dirette ed indirette, e le aziende riferibili a tali società, da intendersi come complesso di beni strumentali all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Ciò discende dal carattere personale della responsabilità penale che può riguardare soltanto il socio inquisito e giammai la società del bene del quale l'inquisito è socio trattandosi di un soggetto giuridico costituente un centro autonomo di interessi distinti dal socio, anche quando, come nella specie, quest'ultimo sia titolare di una partecipazione societaria totalitaria di una società di capitali.

Ed ai custodi delle azioni sottoposte a sequestro, sia civile che penale, è senz'altro applicabile la disciplina di cui all'art.2352 c.c., norma che attribuisce al custode la legittimazione all'esercizio del diritto di voto coerentemente con il fatto che si tratta di soggetto che non è portatore di un proprio ed autonomo interesse rispetto alle azioni vincolate, bensì un obbligo di conservazione del bene nell'interesse altrui o pubblico.

La regola che stabilisce la competenza dell'assemblea per la nomina degli amministratori ha carattere cogente perché è posta a tutela di interessi generali: le eccezioni (nomina da parte dello Stato

⁵ Trib. Napoli, 7^a Sez. Civ., ordinanza 06.08.09 nella causa civile R.G. 28895/09, giudice dott.ssa A. Tabarro



o di enti pubblici nei casi di cui agli artt.2449 e 2550 c.e. sostituzione degli amministratori per cooptazione (art.2386 c.c.) a tale regola sono tassativamente stabilite dalla legge con conseguente illegittimità delle clausole statutarie che, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, sottraggono all'assemblea la competenza di nominare gli amministratori.

Nella specie, pertanto, la devoluzione dei poteri amministrativi ai custodi disposta dal Giudice penale, giustificata da prevalenti esigenze cautelari penali, si (deve) verificare nel rispetto dei principi suindicati e, quindi, attraverso la convocazione di un'assemblea, resa ancor più agevole dal carattere totalitario delle partecipazioni sociali nel corso della quale procedere o alla nomina di soggetti "estranei", ovvero alla nomina formale dei custodi giudiziari in qualità di amministratori della società con conseguente soggezione dei soggetti nominati agli obblighi di cui agli artt.2380 bis e ss. ed alle norme in materia di responsabilità di cui agli artt.2392, 2393 e 2394 c.c. poste a garanzia della società e dei terzi".

Volendo citare ulteriore Dottrina, si evidenzia quanto osservato da Florio Paolo: "L'amministratore giudiziario dell'intero complesso dei beni della società non è legale/rappresentante dell'azienda. Secondo le disposizioni penali l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario consente a questi di poter esercitare i dovuti poteri gestori, pur evidenziando che il precedente amministratore non cessa dalla sua funzione, ma si trova solo privo del bene azienda da amministrare in conseguenza del sequestro".⁶

⁶ cfr. Florio P. "AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO", Ed. Wolters Kluwer, 2014, pag.245



Di grande chiarezza risulta essere la sentenza n. 7 del 25 gennaio 2016 della Corte di Appello Napoli - Pres. Cultrera - Est. Dott. Candia: *“La previsione di un sequestro preventivo che abbia ad oggetto una società, così come contemplato dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p., costituisce riferimento lessicale non coerente con l’intero ordinamento societario e vale, con tutta probabilità, a descrivere, sul piano empirico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali unitamente al patrimonio aziendale e, con esso, lo svuotamento di ogni potere gestorio da parte degli organi societari sul complesso dei beni sociali. Il sequestro delle partecipazioni sociali e dell’azienda non ha, tuttavia, alcuna influenza sull’organizzazione della società e sugli organi sociali che restano immutati. Pertanto, va escluso che il sequestro delle partecipazioni sociali e dell’azienda abbia l’effetto di sostituire gli amministratori volontari con l’amministratore giudiziario, il quale, da un lato, non diviene legale rappresentante della società e, dall’altro, può gestire l’azienda oggetto di spossessamento ed esercitare i diritti incorporati nella partecipazione sociale.”*

Da ultimo, si riporta il pensiero d’altra voce della Dottrina (Menditto Francesco) che osserva ⁽⁷⁾: *...nel caso di sequestro di quote societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge e della totalità dei beni aziendali l’amministratore non subentra nella qualità di legale rappresentante della società”.*⁷

Ogni ulteriore ed eventuale incertezza interpretativa è stata fugata dal legislatore con quanto disposto all’art.41, co.6, d.to lgvo 159/11 (codice antimafia).

⁷ cfr. Menditto F. “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: l’amministrazione dei beni sequestrati”, Giuffrè Edit., pag.533



Sul punto si ricorda che: *“Qualora si sequestrino quote di maggioranza, le strategie di conservazione e conseguente eventuale valorizzazione delle aziende, dovranno misurarsi con l’attuale formulazione dell’art.41 del Codice Antimafia.”*⁸

k. Esecuzione sequestro degli immobili e liberazione degli stessi

L’amministrazione degli immobili, per quanto possa sembrare più semplice (il legislatore per i relativi amministratori giudiziari, ha previsto un’apposita “Sezione”, quasi minore rispetto quella degli Esperti Aziendali nell’istituto Albo) serba insidie di non poco conto.

L’articolo 21 del Codice Antimafia, nel dettagliare l’esecuzione del sequestro di immobili, rimanda all’art.104 disp. Att. c.p.p. ma, ad integrazione dello stesso, prevede l’immissione nel possesso degli stessi dell’amministratore giudiziario da parte dell’Organo dell’Esecuzione (oggi Polizia Giudiziaria). In ogni caso, l’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011, non disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento di sgombero – che viene adottato dal Tribunale della prevenzione in seduta collegiale – e non contempla espressamente l’impiego dell’ufficiale giudiziario.

L’immissione in possesso è l’atto che perfeziona il sequestro e bisogna pretenderlo sempre con garbata autorevolezza da chi sta eseguendo il sequestro, infatti, gli organi di P.G. non devono limitarsi alla trascrizione del

⁸ cfr. Brizzi F., Fichera G., Capecchi G. “Misure di Prevenzione Patrimoniali e tutela dei terzi”, Giappichelli Ed., pag.28



provvedimento presso i competenti uffici ma devono affidare in consegna il bene all'amministratore giudiziario.

L'immissione è di fondamentale importanza sia per attuare lo spossessamento materiale (posto che la finalità della normativa del sequestro è anche quella di sottrarre la disponibilità del bene a chi è indiziato) quanto per le criticità che si vanno da subito ad elidere. Si pensi all'esatta identificazione di terreni interclusi.

Durante l'immissione "*assistita*" sarà più semplice compiere una ricognizione degli immobili, identificare gli occupanti ed esaminare il titolo (ove esistente) in virtù del quale è attuata la detenzione.

Pertanto l'amministratore giudiziario, ricevuto il provvedimento di sgombero, ne chiederà più copie autentiche in Cancelleria e depositerà istanza *al Collegio e al G.D.* disponente, al fine di essere autorizzato all'impiego della P.G. e al compimento delle operazioni.

A tal proposito, è consigliabile che l'amministratore giudiziario si avvalga, oltre che di eventuali coadiutori, anche:

- di un fabbro proveniente da altro comune (onde evitare condizionamenti ambientali diretti) per l'apertura forzata degli ingressi e poi la sostituzione delle serrature. Possono essere individuati gli artigiani che già prestano la loro opera, quando richiesta, in favore del personale di polizia giudiziaria appartenente agli uffici e reparti territoriali;



- di un medico di struttura pubblica, di solito un dirigente medico dell'ASL competente per territorio.

Questo per fare accertare subito sia eventuali simulazioni di malattia o riferite infermità degli occupanti (assertivamente ostative al rilascio dell'unità), sia altre situazioni rilevanti sotto il profilo medico legale e dell'igiene pubblica;

- di un'unità mobile di soccorso (ambulanza);

- di assistenti sociali del Comune competente, per l'ausilio psico-sociale e il sostegno materiale/logistico in caso di minori, stranieri, persone diversamente abili da sgomberare.

Inoltre, è bene attivare per tempo, qualora si ritenga opportuno, i Vigili del Fuoco ed i tecnici delle aziende erogatrici di gas, di forza elettromotrice e di acqua.

Gli occupanti, ove in possesso di valido titolo, andranno diffidati a versare, da quel momento il canone di locazione nelle mani dell'amministratore giudiziario e/o con le modalità dallo stesso indicate.

A riprova della delicatezza dell'amministrazione dei beni immobili è stato, con la recente novella del Codice Antimafia, introdotto altro onere per l'amministratore giudiziario: dovrà, secondo il nuovo dettato dell'art. 36 Codice, indicare i provvedimenti più incisivi da adottare per la liberazione dei beni sequestrati ed ai sensi del nuovo art. 40 l'amministratore giudiziario potrà, sotto autorizzazione giudiziale, concludere un contratto di locazione oppure concedere in comodato gli



immobili finché non giunge il provvedimento definitivo di confisca o comunque fintanto che questi non vengano eventualmente concessi agli enti territoriali per perseguire finalità sociali.

Ove poi possibile, nel contratto di locazione a stipularsi si farà in modo che si costituisca anche il titolare del sottostante diritto di proprietà, indicandone il codice fiscale, e si dovrà prevedere esplicitamente, che causa ulteriore per la risoluzione anticipata oltre a quella prevista dalla L.431/98, potrà essere la definitiva confisca del bene, con corresponsione di un eventuale indennizzo.

Il contratto sottoscritto, per quanto esente da imposta di registro, dovrà comunque essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

1. Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedimento penale

Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, dopo l'esecuzione/applicazione del sequestro penale preventivo volto alla confisca allargata, possono essere disposte su una parte dei beni, misure di prevenzione patrimoniale.

Infatti, possono essere avviati distinti procedimenti di prevenzione (con diversi professionisti quali amministratori giudiziari) e può non esservi coincidenza tra i beni soggetti al vincolo cautelare penale e (il totale) dei beni, anche aziendali, attinti dalle misure di prevenzione.



L'art. 30 del codice antimafia, statuisce la prevalenza del sequestro di prevenzione che interviene sui medesimi beni oggetto del sequestro penale. Nel caso di sequestro di prevenzione applicato su beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale, la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale, viene affidata all'amministratore giudiziario di prevenzione, il quale provvede alla gestione dei beni stessi.

L'amministratore giudiziario di prevenzione deposita al Giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del Tribunale della prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il Giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'art. 104 bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il Tribunale della prevenzione, con decreto motivato, non provveda alla sua revoca e sostituzione.

Nell'art. 30 sono anche disciplinate le conseguenze derivanti dalla definizione dei procedimenti in modo da assicurare la duplice pronuncia sulla confisca:

- se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima, il Giudice penale pronuncia una declaratoria di intervenuta esecuzione della confisca;



- se la sentenza irrevocabile di condanna che applica la confisca interviene prima della confisca di prevenzione definitiva, il Giudice della prevenzione dichiara la confisca già eseguita in sede penale.

Quello che la norma esaminata non disciplina è il caso delle interferenze di sequestro penale e di sequestro di prevenzione su beni diversi ma “contigui” in un unico “sistema” funzionale, ad esempio, con riferimento alla stessa società (s.r.l.), laddove sia disposto il sequestro penale preventivo della società (cronologicamente anteriore) e una misura di prevenzione patrimoniale (cronologicamente posteriore) con riguardo alle quote ed al complesso aziendale di detta società.

In tali casi l'amministratore giudiziario nominato (in un secondo tempo) in sede di prevenzione, all'atto dell'immissione in possesso da parte dell'ufficiale giudiziario, deve attentamente verificare per quali beni o insieme di beni organizzato viene officiato.

m. Rapporto tra procedimento di prevenzione e fallimento successivo

Ai sensi degli artt. 63 e 64 D.Lgs. n. 159/2011, la misura di prevenzione patrimoniale prevale sul fallimento.

Innanzitutto, il Tribunale Fallimentare per porre in essere i provvedimenti di competenza, esplicitamente richiamati dalle norme di riferimento, deve conoscere cosa il Tribunale della Prevenzione intende sottoporre a sequestro e su cosa abbia concretamente applicato la misura di prevenzione



patrimoniale. Tutto ciò, principalmente nell'interesse dei creditori.

In primis, gli organi del fallimento dovranno comprendere se la misura è riferita anche ai crediti e alle immobilizzazioni immateriali.

Come sappiamo, il fallimento, tranne per i casi di esercizio provvisorio, comodato di azienda o affitto di azienda o di ramo di azienda, porta alla liquidazione dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa per cui alla data dell'applicazione del sequestro (successivo) non esisterà, quel complesso aziendale costituito ai sensi dell'art. 2555 c.c. né, alcun elemento coerente ad una vita d'impresa.

La polizia giudiziaria dovrà quindi cercare e descrivere, ai fini dell'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario, i beni aziendali relativi alla disciolta azienda, anche se non inventariati ai sensi dell'art. 87 della legge fallimentare.

Il Giudice Delegato del fallimento, su proposta del curatore, richiederà poi al Tribunale della Prevenzione, copia dei verbali di esecuzione del sequestro e di immissione in possesso, al fine di riscontrare la natura quantitativa e qualitativa dei beni sottoposti al vincolo, tra cui, come già detto, le immobilizzazioni immateriali ed i crediti.

Ciò al fine dell'eventuale separazione, ex art. 64, comma 1, D. Lgs. 159/2011, dei beni concretamente sequestrati dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna, così da consentirne la gestione, all'amministratore giudiziario.



Nel caso di totale coincidenza tra i beni aziendali sequestrati e quelli ricompresi nella massa attiva della procedura concorsuale, il Tribunale fallimentare, sentito curatore e il comitato dei creditori, dovrà dichiarare la chiusura del fallimento ai sensi degli artt. 119 l. fall. e 64, comma 7, D. Lgs. n. 159/2011.

In tali casi l'amministratore giudiziario nominato in sede di prevenzione, all'atto dell'immissione in possesso da parte della polizia giudiziaria, deve richiedere la presenza del curatore fallimentare o suo coadiutore nominato ai sensi dell'art. 32 l. fall. e verificare attentamente per quali beni o insieme di beni organizzati viene nominato e cosa viene verbalizzato dall'ufficiale di polizia medesimo.

Si asterrà, dal redigere formali inventari di sorta, i quali devono essere stilati da chi immette nel possesso e non dal designato professionista gestore;

Verificherà tempestivamente le iscrizioni della misura al Registro Imprese competente, curate dalla polizia giudiziaria.

Svilupperà i necessari diretti contatti con il curatore fallimentare ed indicherà al G.D. le possibili linee gestorie.

n. La revoca del vincolo

Per quanto attiene al dissequestro o comunque alla revoca della confisca (non definitiva), il relativo provvedimento deve contenere anche l'ordine di cancellazione di tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri. Tale ordine di



cancellazione viene eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria.

Con riguardo alle diversificate ipotesi di sequestro, l'amministratore giudiziario, ricevuta notizia della revoca, prenderà accordi con l'ufficio o comando dell'organo di polizia giudiziaria, circa le modalità e i tempi per assicurarne la sua eventuale presenza.

Differenti sono gli adempimenti delle cancellerie degli organi giudicanti o degli uffici del Pubblico Ministero.

Alcuni Tribunali della Prevenzione, in caso di revoca, parziale o totale, del sequestro di prevenzione, dispongono che l'amministratore giudiziario si serva, per il compimento delle operazioni di restituzione di frutti (in denaro) della gestione, dell'ausilio della forza pubblica, la quale redige processo verbale delle operazioni eseguite.

L'amministratore giudiziario attiva, quindi, l'ufficiale della forza pubblica onde fissare modalità e tempi di restituzione, dandone formale avviso all'interessato.

In ogni caso, è escluso che un custode giudiziario o amministratore giudiziario di beni in misura cautelare penale o in misura di prevenzione patrimoniale (a qualunque categoria professionale appartenga) sia tenuto alla trascrizione, iscrizione, annotazione o restrizione presso pubblici registri dei provvedimenti di sequestro o confisca emessi/pronunciati dall'Autorità giudiziaria ed all'eventuale successiva cancellazione in caso di revoca del sequestro o della confisca.



Trattasi di adempimenti, compresa la restituzione, che richiedono sempre l'impiego di un ufficiale di polizia giudiziaria delegato dall'Autorità giudiziaria o formali notifiche della cancelleria.

o. MEMORANDUM PER L'ESECUZIONE

L'apprensione dei beni per così dire "dinamici" (es. esercizi commerciali. attività di ristorazione, ecc.) dovrà avvenire nel rispetto, ove possibile, delle seguenti direttive:

- farsi consegnare tutte le copie delle chiavi necessarie all'apertura dei locali ove si accede, lasciando una copia ad un custode di fatto nominato per questioni di urgenza e di sicurezza;
- individuare tutti i presenti con rilevazione, per ognuno, dei dati (generalità e documento) e recapito telefonico;
- farsi rilasciare dai dipendenti presenti dichiarazione di quanto percepiscono come stipendio e delle ore quotidianamente lavorate (contratto part-time o full-time);
- effettuare la chiusura del registratore di cassa e contestualmente richiedere (pretendere) dal titolare/o addetto il rilascio dello scontrino finale della giornata (verificando l'ammontare del contante o di eventuale fondo cassa, da apprendere);
- Se non è presente, convocare il titolare (ditta individuale) o l'amministratore unico (società);
- accertarsi dell'esistenza di eventuale deposito merci (spesso non è ubicato nelle vicinanze) e (ove esistente)



-
- raggiungerlo ed effettuare inventario della merce presente (o chiuderlo con apposizione di sigilli);
- far contattare dal titolare o dal responsabile presente il commercialista ed invitarlo a contattare l'Amministratore Giudiziario in modo che gli siano impartite le prime istruzioni sulla documentazione contabile da esibire e stampare e più precisamente:
 - Libro beni ammortizzabili
 - Libri Iva
 - Registro dei corrispettivi degli ultimi tre anni
 - Situazione contabile alla data del sequestro
 - Bilancio depositato degli ultimi tre anni
 - Modello Unico degli ultimi tre anni
 - Estratto conto Equitalia
 - Contenziosi in essere (anche potenziali)
 - far contattare dal titolare o dal responsabile presente il consulente del lavoro ed invitarlo a contattare l'Amministratore Giudiziario in modo che gli siano impartite le prime istruzioni sulla documentazione da esibire e stampare e più precisamente:
 - Elenco dei dipendenti assunti con relativa qualifica, orario di lavoro ed il trattamento economico percepito
 - Copia Libro unico degli ultimi tre anni dalla data del sequestro
 - Documento unico regolarità contributiva (DURC) -Modello DM80
 - Buste paga relative all'ultima mensilità
 - Contenziosi in essere (anche potenziali)



-
- chiedere notizie circa la sicurezza sul lavoro e acquisire i seguenti documenti:
 - il documento di valutazione rischi-nomina del medico competente-responsabile sicurezza lavoratori(preposto), la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente per ogni lavoratore dipendente-dispositivi di protezione individuale- verificare corsi di aggiornamento obbligatori sulla sicurezza-eventuali verbali di ispezioni ricevute.
 - verificare se oltre alla vendita di determinati prodotti ci sia anche un'attività di produzione (laboratorio);
 - in caso di spazi esterni (sedie, tavolini, ombrelloni, gazebo, etc...) richiedere la visione dell'autorizzazione ricevuta e della tassa pagata per l'occupazione del suolo pubblico;
 - prendere visione di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e verificare la validità;
 - elenco assegni emessi e non ancora portati all'incasso;
 - rate di leasing, assicurazioni e utenze con addebito su conto corrente (RID + RIBA);
 - verificare i modelli F24 per le prossime scadenze (16 del mese), e individuare la persona incaricata all'invio telematico;
 - contratto di locazione dell'immobile e recapito telefonico del proprietario;
 - individuare tutti i conti correnti bancari e recarsi in banca per apporre la propria firma, anticipando quanto



prima il provvedimento di sequestro via fax agli istituti interessati;

- inviare copia del dispositivo di sequestro all'Agente della Riscossione - via PEC;
- inviare copia del dispositivo di sequestro all'Agenzia delle Entrate - via PEC;
- inviare copia del dispositivo di sequestro ai Comuni interessati dagli eventuali immobili oggetto di sequestro.

2. Prima Relazione ex Art 36 e 41 D.Lgs 159/11 novellato dalla Lex 161/2017

La prima relazione sui beni sequestrati ex art. 36 D.Lgs 159/11 Codice Antimafia rappresenta per il custode/amministratore giudiziario l'adempimento cardine per la gestione della procedura, in quanto tale documento consente alle Autorità Giudiziarie (Giudici Delegati, GIP, Pubblici Ministeri, Polizia Giudiziaria) e/o a soggetti terzi (ANBSC) di conoscere dettagliatamente i beni che sono stati effettivamente sequestrati, ossia "messi in possesso" al custode/amministratore, rispetto a quelli indicati nel decreto di sequestro. Altresì, se redatto in maniera completa, può rappresentare un punto di riferimento, una sorta di manuale di rapida consultazione che cristallizza la gestione passata, informa circa la gestione presente e supporta quella futura.

Tale obbligo era già previsto in maniera molto semplificativa dalla precedente disciplina antimafia (La Lex 575/65, art. 2-septies prevedeva che *"l'amministratore*



giudiziario deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi (...)").

Successivamente il contenuto minimo di tale adempimento è stato disciplinato in modo puntuale dal Codice Antimafia all'art 36 D.Lgs. 159/11, novellato poi dalla Lex 17 ottobre 2017 n.161 (recante "modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate") entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Con tale riforma, la relazione particolareggiata ex art 36 D.Lgs. 159/11 è stata in parte arricchita di contenuto in parte semplificata grazie al richiamo delle disposizioni già presenti nell'articolo 41 che tratteremo in seguito.

Nel dettaglio il **primo comma** dell'art. 36 dispone che l'amministratore giudiziario entro 30 giorni dalla nomina, o meglio dalla notifica del provvedimento di nomina (prorogabili secondo il disposto del terzo comma del medesimo articolo ad un massimo di 90 giorni ove ricorrano giustificati motivi), deve presentare una relazione sui beni sequestrati contenente:

a) *l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero*



delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati.

L'amministratore dovrà procedere ad elencare i beni che ha provveduto a sequestrare divisi per categoria (beni immobili personali, beni mobili registrati personali, prodotti finanziari personali e beni produttivi aziendali) e per soggetti preposti. A tal uopo, si consiglia di procedere illustrando, raccontando e descrivendo, come una sorta di "diario", le giornate di sequestro eseguite, procedendo allo stesso tempo ad una descrizione dettagliata del bene arricchita da rilievi fotografici e/o altri strumenti multimediali ritenuti idonei, al fine di consentire ai soggetti interessati di poter prendere visione e coscienza del bene ed aver una "istantanea" dello stato in cui si trova al momento del sequestro (utile in caso di un eventuale "contraddittorio").

b) *"il presumibile valore di mercato dei beni, quale stimato dall'amministratore stesso".*

In questo paragrafo l'amministratore dovrà procedere ad effettuare una valutazione dei beni sottoposti a sequestro (alla data dell'esecuzione) divisi per categoria: beni immobili personali, beni mobili registrati personali e beni produttivi aziendali al fine di individuare un presumibile valore di mercato degli stessi.

Per i beni immobili e i terreni si consiglia di procedere sulla base delle tabelle OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) e VAM (Valori Agricoli Medi), entrambi reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate; allo stesso modo



per i beni mobili registrati utilizzando le note quotazioni (ad esempio per le auto usate è possibile consultare il sito di Eurotax), e/o valori contabili.

In merito alla valutazione delle aziende si consiglia di procedere con i metodi accreditati e consolidati dalla prassi: metodo patrimoniale, metodo reddituale, metodo misto, metodo finanziario, metodo EVA.

c) *“gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati”*

L'amministratore dovrà procedere ad elencare e descrivere gli eventuali diritti di terzi nonché i beni che sono nella disponibilità del soggetto preposto e/o messi in sequestro la cui proprietà è di soggetti terzi (classico esempio sono le quote societarie, società di leasing, mutui ipotecari, ecc.).

Il tutto dovrà essere opportunamente corredato dalla documentazione raccolta nella fase del sequestro e/o successivamente al fine di comprovare l'esistenza e la validità di tali diritti.

In questo paragrafo, anche se la norma non lo specifica, possono essere inseriti, se già presenti, le domande di ammissione di credito (art. 58).

d) *“in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili”.*

Sicuramente più complesso è il caso del sequestro di aziende. L'amministratore deve esaminare attentamente la



situazione amministrativa, contabile e fiscale che ha reperito al momento del sequestro. Pertanto, dovrà riscontrare la validità dei dati presenti nella contabilità evidenziando se fino al sequestro la stessa sia stata tenuta in forma regolare e corretta.

e) L'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal Tribunale ai sensi dell'art. 41

Con la riforma 161/2017 il legislatore ha inteso snellire il disposto della lettera "e" del primo comma dell'art 36 per evitare duplicazioni e anticipazioni rispetto alla relazione ex art. 41, con l'obiettivo di rappresentare, piuttosto, le modalità gestorie poste in essere in questa fase embrionale del procedimento ma che saranno utili per le determinazioni successivamente assunte dal tribunale secondo le disposizioni dell'art. 41.

Il **secondo comma** dell'art. 36 dispone che *"la relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza"*.

È fondamentale che l'amministratore giudiziario, oltre alla descrizione dettagliata dei beni di cui alla lettera a), porti alla luce eventuali difformità tra i beni indicati nel decreto di sequestro e quelli che effettivamente sono stati sequestrati, soprattutto se da tale riscontro emergano delle mancanze.

Allo stesso modo dovrà segnalare eventuali beni



riscontrati al momento del sequestro non presenti nel decreto, che potranno essere oggetto di una eventuale estensione di sequestro.

Il **terzo comma** oltre a consentire la richiesta di una proroga del termine di deposito della relazione fino ad un massimo di 90 giorni, ove ricorrano giustificati motivi, prevede che *“l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi”*.

Nella prassi, tale ulteriore adempimento viene implicitamente assolto nel corso della gestione attraverso il deposito delle varie istanze, relazioni, informative che, di fatto, il custode/amministratore giudiziario presenta al Giudice Delegato e/o GIP per ottenere le autorizzazioni necessarie nella gestione straordinaria oppure per la rappresentazione dei principali aspetti evolutivi del patrimonio sequestrato.

L'art. 36 si conclude con il **quarto comma** fortemente novellato dalla legge 161/2017 il quale dispone:

“la cancelleria da avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura



penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato”.

È chiaro l'intento del legislatore di rendere quanto più funzionale e fluida la procedura per cui con la nuova formulazione si inserisce la possibilità per le parti di consultare la relazione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti della lettera b) ossia riguardo alle determinazioni del presumibile valore di mercato dei beni stimato dall'amministratore. Considerata questa possibilità data alle parti, si consiglia all'amministratore di elaborare un capitolo finale dedicato esclusivamente alla valutazione dei beni in modo che la cancelleria, su richiesta, mostrerà solo i contenuti del suddetto capitolo evitando di rendere accessibili gli altri capitoli che possono comprendere valutazione riservate sulla gestione.

a. Stima del Valore di Mercato dell'azienda

Il Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, quando oggetto del sequestro sono aziende e/o partecipazioni sociali, prevede che l'Amministratore nominato, nei primi mesi del suo mandato, fornisca una serie di informazioni e di analisi che si concretizzano in due diverse relazioni, da presentare in diversi momenti e aventi differenti obiettivi.

Tale suddivisione viene espressa dal legislatore con il comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato con L. 161/17 di riforma al Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione (pubblicata in G.U. il



04/11/2017 ed in vigore dal 19/11/2017), con l'espressione:
dopo la relazione di cui all'articolo 36 comma 1 l'amministratore giudiziario [...] presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: [...] d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione.

Si evidenzia da subito la differenza rispetto al precedente art. 41: *nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende [...]. In tal caso, la relazione all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina.*

Pertanto, quando il sequestro riguarda un'azienda e/o partecipazioni, l'Amministratore Giudiziario, dopo la relazione di cui all'articolo 36 comma 1, è tenuto a redigere un'ulteriore relazione, entro 3 mesi (prorogabili a 6). Tale suddivisione è probabilmente dovuta alla volontà da parte del legislatore di consentire al giudice di ricevere, in tempi brevi, un primo generico resoconto su quanto sequestrato e successivamente elaborare in maniera più dettagliata, con tempi più lunghi, eventuali possibili strategie di prosecuzione dell'attività, nonché una valutazione di quanto sequestrato tenendo conto del processo di legalizzazione dell'azienda.

La prima relazione ai sensi dell'art. 36 comma 1, da presentare entro 30 giorni dalla nomina (ovvero prorogati a 90 dal giudice delegato, ove ricorrano giustificati motivi) assume carattere generico, ha come obiettivo quello di fornire una fotografia dello stato e della consistenza del complesso aziendale, oltre all'indicazione di quanto immesso



in possesso e della documentazione raccolta, come trattato in precedenza.

La seconda relazione ai sensi dell'art. 41, da presentare entro 3 mesi dalla nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, molto più tecnica e con un taglio più operativo, deve contenere:

- a) L'indicazione di eventuali ulteriori dati acquisiti, oltre a quelli già relazionati ex art. 36;
- b) L'esposizione della situazione patrimoniale economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle



agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

In tale sede procederemo alla trattazione della stima del valore di mercato dell'azienda, nel caso in cui l'analisi eseguita dell'Amministratore abbia rilevato la sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività. Si anticipa che tale punto, identificato con la lettera c) nell'elenco predisposto dal nuovo articolo 41, verrà sviluppato in seguito.

La scelta di concentrarsi sulla valutazione d'azienda in una prospettiva di continuità, risiede nella maggior complessità e discrezionalità di tale analisi. Diversamente, nel caso in cui si ritenga che non vi siano i presupposti per poter continuare l'attività di gestione, e che quindi l'azienda debba essere posta in liquidazione per poi essere cancellata, la valutazione non presenta significative difficoltà. Infatti, in tale ipotesi il complesso aziendale sarà valutato secondo i criteri di liquidazione, procedimento che non rileva troppe criticità.

Prima di trattare della valutazione d'azienda è doveroso premettere, a seguito dell'emanazione delle modifiche al Codice di Leggi antimafia e misure di prevenzione, i motivi per i quali si ritiene che il valore di mercato dell'azienda debba essere stimato e quindi determinato solo nella seconda



relazione (ex art. 41); tale interpretazione è data dalla lettura degli articoli 36 e 41 modificati appunto dalla L. 161/17. Nel dettaglio l'art. 36 al comma 1 lettera b) fa riferimento al presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'Amministratore, non facendo richiamo esplicito all'azienda così come fatto al punto a) dello stesso comma. Inoltre, il nuovo comma 4 del suddetto articolo prevede che le parti vengano informate sulla valutazione fatta e che possono visionarla, estrarne una copia e formulare eventuali contestazioni entro 20 giorni.

Lo stesso comma viene richiamato nel nuovo comma 1 bis dell'articolo 41: le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo (art. 41). Di fatto le parti possono visionare ed estrarre una copia del punto della relazione contenente la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa, ed ove lo ritengano opportuno opporsi.

Risulta evidente che l'interpretazione più ovvia è quella di posticipare la stima dell'azienda alla redazione della seconda relazione, in caso contrario la doppia valutazione dell'azienda darebbe alle parti sia una doppia possibilità di opposizione, a distanza di un breve periodo, con la conseguenza di dover accertare per due volte il presumibile valore di mercato; sia l'opportunità di opporsi anche nel caso in cui sia decorso il termine dei 20 giorni dalla ricezione dell'avviso della prima stima. Tale scenario risulta improduttivo e ridondante.



Inoltre, ad avvalorare tale interpretazione, bisogna considerare che la valutazione d'azienda non può precludere dall'analisi della prospettiva di continuità della gestione, analisi che deve essere riportata nella relazione ex art. 41. Difatti sarebbe irrazionale stimare il valore di un'azienda prima di considerare le possibilità di continuazione dell'attività o, in caso contrario, la necessità di porla in liquidazione.

A tal uopo si ritiene che la stima del valore di mercato dell'azienda debba essere riportata nella relazione ex art. 41 del D.Lgs. 159/2011, a seguito dell'analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che tratteremo in seguito.

b. Valutazione d'azienda in prospettiva di continuità

Come detto in precedenza la stima del valore di mercato dell'azienda varia in funzione della prospettiva adottata. In tale sede ci occuperemo della valutazione in caso di continuità aziendale. Stabilire il valore di mercato dell'azienda in tale fase (a distanza di 3 o 6 mesi dall'esecuzione del sequestro) ha un obiettivo informativo e strumentale alle prime decisioni sulla gestione, oltre a permettere una prima commisurazione del compenso dell'Amministratore, ed eventualmente a quantificare la richiesta di eventuali acconti.

Come ben noto la stima del valore dell'azienda può essere eseguita attraverso l'utilizzo di vari metodi, più o meno calzanti a seconda del tipo di azienda, della sua struttura e



del tipo di mercato di riferimento. La discrezionalità sul metodo da utilizzare viene limitata dai vari Tribunali, attraverso la pubblicazione di direttive che definiscono i criteri di valutazione da adottare. Nello specifico, sia il Tribunale di Napoli, sia quello di Santa Maria Capua Vetere, hanno stabilito che l'azienda, in caso di prosecuzione dell'attività, deve essere valutata secondo il metodo patrimoniale misto con separata indicazione dell'avviamento. Nel caso in cui non ci siano prospettive di continuazione, l'azienda è messa in liquidazione e il compenso viene calcolato sull'importo realizzato; quindi, come detto in precedenza, il valore dell'azienda è quello di liquidazione (orientamenti intrapresi sia dal Tribunale delle MP di SMCV, con Provvedimento del 13 settembre 2016 avente ad oggetto le "modalità di liquidazione compensi amministratori giudiziari" e sia dalla Sezione GIP del Tribunale di Napoli, in accordo con la Sezione delle MP).

Bisogna sottolineare che i Tribunali hanno emanato tali direttive al fine di stabilire i criteri per determinare il compenso dell'Amministratore, finalità bene diversa da quella che si vuole perseguire con una prima valutazione del complesso aziendale, che è quella di stimare il valore di mercato, ovvero apprezzamento che un qualunque soggetto razionale operante sul mercato, senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa, dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall'unità di valutazione e dei relativi rischi (PIV 1.6.8).

Per di più, con la riforma del codice antimafia tale valutazione diventa "pubblica", secondo il nuovo comma 1



bis dell'art. 41 *le disposizioni dell'comma 4 art. 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.* In sintesi, la determinazione del valore di mercato dell'azienda e/o delle partecipazioni viene portata a conoscenza delle parti che ne possono estrarre una copia ed opporsi. Appare evidente che tale stima non può essere sommaria e debba essere opportunamente supportata. A tal proposito si ritiene opportuno che questa contenga tutti i crismi di una vera e propria perizia così da far fronte, in qualunque sede, ad eventuali opposizioni. In definitiva la valutazione deve rispettare i criteri di razionalità, coerenza, affidabilità, professionalità e competenza (PIV).

L'adesione a tali criteri impone al professionista, il quale non deve perdere di vista che l'obiettivo è quello di attribuire un valore di mercato tenendo conto dei oneri correlati al processo di legalizzazione, di scegliere un metodo di valutazione più efficace in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'oggetto del proprio incarico, alla struttura dell'azienda e al mercato in cui opera. In pratica le scelte dell'Amministratore Giudiziario dovrebbero essere motivate e coerenti con le caratteristiche dell'azienda e con le finalità della stima e la base informativa disponibile.

Appare evidente che ci si trovi di fronte ad una contrapposizione, da un lato l'esigenza di effettuare una stima razionale e coerente presuppone che il metodo di valutazione non può essere scelto a priori e non può essere lo stesso per tutte le aziende. Dall'altro esigenza di non disattendere le direttive del Tribunale, interlocutore dell'Amministratore in tale fase, impone l'utilizzo del metodo



da questi stabilito. Per lenire tale contrapposizione potrebbe essere opportuno, come da prassi nella valutazione d'azienda, associare ad un metodo principale di valutazione, per l'appunto il patrimoniale misto con separata indicazione dell'avviamento, un secondo metodo che assume valenza di confronto e/o controllo, un metodo che consenta di porre l'attenzione su elementi particolarmente significativi dell'azienda.

Il metodo patrimoniale misto con stima autonoma dell'avviamento (goodwill/bedwill), che è quello scelto dal Tribunale, è un metodo Equity side, cioè conduce direttamente alla determinazione del valore economico dell'azienda, e consiste in una sintesi tra il metodo patrimoniale e quello reddituale. Ciò garantisce al contempo sia i requisiti di oggettività e verificabilità delle stime, propri dell'analisi patrimoniale, sia quelli di razionalità dei modelli basati sui flussi, in quanto tiene conto sia del valore degli asset tangibili e intangibili (metodo patrimoniale) sia la redditività prospettica dell'azienda (metodo reddituale). Tale procedimento si concretizza nella determinazione del valore economico dell'azienda partendo dalla ri-espressione a valori correnti degli elementi patrimoniali pertinenti all'azienda da valutare. La valutazione analitico-patrimoniale sarà poi integrata in funzione delle capacità reddituali prospettiche dell'azienda (esprese dall'avviamento), in primo luogo attraverso la determinazione del "sovrareddito", e la sua successiva attualizzazione, ad un tasso appropriato e per un periodo limitatori anni. Infatti, è ragionevole pensare che il differenziale di redditività (sovra/sottoreddito) che l'azienda



si stima potrà generare in futuro, rispetto a un livello giudicato normale, non permarrà a lungo; soprattutto nei settori sufficientemente concorrenziali, la reazione dei concorrenti attuali e potenziali (nuovi entranti richiamati dalla presenza di sovrareddito) porterà nel medio/lungo termine, all'erosione dei sovraredditi attesi. Anche eventuali sottoredditi non potranno permanere in perpetuo, poiché in caso contrario, risulterebbe snaturata l'essenza stessa dell'azienda quale istituto economico atto a perdurare nel tempo per il soddisfacimento delle aspettative di remunerazione dei prestatori di lavoro e dei conferenti il capitale di pieno rischio.

La formula con cui si identifica il "metodo di valutazione misto patrimoniale reddituale" (UEC), è:

$$W = K + (R - i K) a | n, r$$

Dove:

W = è il valore economico dell'azienda (Equity side)

K = valore patrimonio netto rettificato a valori (di mercato) correnti

R = è fatto pari al reddito medio R sostenibile di lungo periodo

i = è il saggio di rendimento considerato normale, tenendo conto del settore e dell'azienda

r = è il tasso ritenuto appropriato per attualizzare i sovraredditi. Tasso privo di rischio



n = è il numero di anni di prevedibile durata dell'avviamento

La valutazione si svolge attraverso due distinte fasi, una prima che mira a determinare il valore del patrimonio, determinato operando le dovute rettifiche di valore a quegli elementi che non hanno valori coincidenti da un punto di vista contabile-economico; la seconda atto a stabilire il valore dell'avviamento, che tende a rettificare l'aspetto patrimoniale ed a valutare l'azienda in considerazione della sua capacità di generare reddito prospettico.

c. Valore patrimonio netto rettificato a valori correnti

La determinazione di K avviene attraverso la rettifica del patrimonio netto a valori di mercato, tali rettifiche non solo sono influenzate dagli oneri legati alla legalizzazione dell'azienda, ma possono essere oggetto di una serie di considerazioni che variano a seconda della destinazione dell'azienda. In pratica se la determinazione del valore della azienda viene effettuata nell'ottica di continuare l'attività di gestione, sotto la gestione del custode Giudiziario, la rettifica potrebbe portare a ridurre del tutto i debiti pregressi al sequestro nei confronti dei terzi, in quanto non facenti parte della gestione giudiziaria, atteso anche un compenso differente stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/15, proprio su quelle poste. Tuttavia, si ritiene più opportuno considerarli, ancorché nel limite del 60% del valore di stima, come da art. 53 del D.Lgs. 159/11. Altrettanto dicasi per i debiti verso l'Erario che potrebbero essere considerati estinti per confusione e per i crediti ed i debiti



infragruppo tra società sequestrate nell'ambito dello stesso procedimento. Questi correttivi evidenziano di fatto il reale valore che l'Erario potrà riuscire a monetizzare. Diversamente, se l'azienda non ha prospettive di continuità, orientandosi quindi verso una vendita e/o liquidazione, le suddette possibili rettifiche non hanno ragion d'essere.

È evidente da queste considerazioni che si ritorna sempre sull'importanza di tener presente l'obiettivo della valutazione e verso chi è indirizzata in ogni fase della valutazione. In sede di relazione ex art. 41 la stima del valore dell'azienda ha l'obiettivo di informare tutti gli attori della procedura, tale valore subirà inevitabilmente delle variazioni a seconda delle decisioni gestionali che verranno prese nel corso della procedura. A tal uopo è importante specificare l'orientamento della valutazione e far presente che tale valore sarà oggetto di rettifica, ove necessario, in successive relazioni a seconda dell'uso e della destinazione del complesso aziendale.

d. La Stima Separata del dell'avviamento (goodwill/bedwill)

Prima di addentrarci in tale determinazione, è doverosa una precisazione, l'avviamento come ben noto non è un bene aziendale, ma rispecchia una qualità dell'azienda che si concretizza con la capacità di generare un sovrareddito. Pertanto, in caso di sequestro di un complesso aziendale tale grandezza non dovrebbe rientrare tra i beni sottoposti a sequestro e quindi non dovrebbe essere oggetto di valutazione. Diversamente in caso di sequestro di una



partecipazione questa comprende in sé anche la capacità dell'azienda di generare sovraredditi o sottoredditi.

Tuttavia, nel caso in cui fossimo in presenza di un avviamento "legale" il professionista non può tralasciare la capacità di attrarre clientela e generare reddito, in base all'organizzazione di fattori produttivi (c.d. avviamento oggettivo) e l'efficienza dell'imprenditore nella gestione dell'impresa (c.d. avviamento soggettivo); dal momento che la sua valutazione, nella prospettiva di continuità, ha come obbiettivo quello di stimare il presumibile valore di mercato.

Pertanto, l'Amministratore nello stimare il valore aziendale è tenuto a considerare l'esistenza o meno di un avviamento mafioso e di conseguenza estrometterlo o meno dalla valutazione. Ad esempio, si pensi all'attività di uno zuccherificio che imponeva l'acquisto dei propri prodotti attraverso logiche mafiose o anche un'azienda il cui organigramma è integralmente composto da soggetti legati al proposto, è evidente che con un processo di legalizzazione dell'attività tali comportamenti andranno eliminati e pertanto l'avviamento è pressoché nullo.

Ciò premesso, ai fini della valutazione dell'avviamento, così come da metodo patrimoniale misto, si deve far riferimento a metodologie di calcolo di tipo "reddituale".

Tra i parametri reddituali caratterizzanti l'attività di una società si possono ricomprendere il Fatturato, il Margine Operativo Lordo (MOL), il risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT), il risultato prima degli ammortamenti,



degli interessi e delle imposte (EBITDA), il Reddito Ante Imposte (RAI) ed il Reddito Netto (RN). Tuttavia, questi sono solo alcuni dei parametri che potremmo considerare; il criterio discriminante con cui effettuare la scelta dovrebbe riguardare la capacità di questo fattore di influenzare il valore dell'azienda in esame segnalatoci dal mercato. Se scomponiamo il valore dell'azienda in valore dell'attività operativa, valore degli asset non strumentali, e debito finanziario, la scelta del parametro da utilizzare cade sul MOL o sull'EBIT. Infatti, questi ultimi giudicano la redditività della gestione tipica ed operativa dell'azienda, prima di voci finanziarie (come oneri e proventi), straordinarie, o non monetarie e strettamente contabili (ammortamenti, ad esempio). Entrando più nel dettaglio, se gli ammortamenti effettuati sono corretti anche dal punto di vista economico, e non solo civilistico e fiscale, l'EBIT è un valido parametro reddituale a cui applicare un multiplo; in caso contrario occorrerà normalizzare gli ammortamenti, o in assenza di informazioni, preferire il MOL all'EBIT.

Per la determinazione del parametro in esame, nello specifico R, solitamente vengono utilizzati i dati storici relativi agli ultimi 4/5 esercizi.

Anche nella valorizzazione del reddito medio bisogna fare i conti con gli eventuali oneri di legalizzazione, è palese la necessità di rettificare tale valore e di conteggiare l'impatto di eventuali costi necessari per legalizzare l'azienda e la sua attività, basti pensare alla eventuale presenza di lavoratori a nero; l'obbligo di regolarizzare la loro posizione comporta sicuramente un costo maggiore per l'azienda e quindi una



riduzione del reddito. Così come nel caso in cui ci si trovi in presenza di acquisti di beni e/o materie a un prezzo di favore in virtù di logiche mafiose; o ancora vendite a nero. In tutti questi casi bisogna valutare l'impatto della legalizzazione sul reddito medio prospettico sostenibile.

e. Determinazione dei tassi

La scelta del tasso di rendimento avviene in base al criterio del "tasso-opportunità" (approccio quantitativo). In base a tale criterio il tasso risulta costituito da due componenti:

- il compenso per il decorrere del tempo (componente finanziaria priva di rischio): r

- il compenso per il rischio (componente specifica): s

La componente " s " nasce dall'esigenza che i tassi di attualizzazione dei risultati attesi delle società non quotate vengono in genere poi aumentati di un premio per il rischio addizionale derivante dalla loro ridotta dimensione (PIV III.2.3). In caso contrario il premio per il rischio può essere intrinseco nel tasso " r ".

Ciò si traduce nella seguente espressione:

$$i = r + s$$

Il calcolo di " r " non presenta particolari difficoltà: la scelta si orienta verso investimenti a tasso fisso con soggetti di sicura solvibilità. Prendendo come riferimento i titoli di stato (ad esempio BOT annuali europei) ovvero obbligazioni bancarie e/o di grandi società (tassi pubblicati giornalmente



dalla B.C.E. nella pagina yield curve, per obbligazioni AAA così come da PIV 1.21.1). I tassi free risk devono essere coerenti con l'unità di valore con cui sono espressi i flussi da valutare, sia in considerazione dell'inflazione e sia in considerazione del periodo temporale di analisi utilizzata, così come da PIV.

La determinazione di "s", invece, è legata a varie considerazioni: al rischio del settore, al rischio finanziario (che tiene conto dell'indebitamento, dei tipici rapporti patrimoniali di liquidità, del turnover del magazzino e dei crediti), alle capacità del management, all'impegno del personale ecc.

Anche in questo caso al fine di individuare un coerente valore di "s" bisogna considerare le peculiarità dell'azienda e l'impatto dei costi di legalizzazione. Inoltre, riprendendo quanto detto in precedenza sull'orientamento del valore (vendita/continuazione dell'attività) potremmo fare ulteriori riflessioni circa la determinazione del tasso. Ad esempio in caso di continuazione di attività, considerando che le aziende godono comunque di alcune protezioni offerte dal D.Lgs. 159/11 come: il mancato pagamento delle imposte sugli immobili, l'impossibilità di subire azioni esecutive ed il congelamento dei debiti pregressi e così via, ciò determinerà una riduzione del rischio e di conseguenza il tasso si riduce.

Per la scelta dell'orizzonte temporale partiamo da quanto indicato nei PIV:



-
- “n” è generalmente compreso tra 5 e 10 anni a seconda della persistenza del vantaggio competitivo riconosciuto all'azienda (3.1.33);
 - in caso di badwill l'orizzonte temporale deve essere tale da consentire il recupero della redditività normale in continuità aziendale (3.1.33).

Le considerazioni alla base della scelta del valore da attribuire a n:

1. il fatto che le condizioni generatrici del sovrareddito sono di natura sostanzialmente oggettiva, quindi destinate a seguire l'azienda in caso di sua cessione, non essendo queste fortemente collegate al gruppo imprenditoriale presente in precedenza, bensì ai dipendenti ed al prodotto/servizio offerto;
2. il fatto che si ritiene siano sussistenti condizioni che consentono di considerare il sovrareddito come un'entità piuttosto stabile nel tempo.

Pertanto, si può correttamente individuare, in genere, in 10 anni il periodo attualizzazione dei sovraredditi. Tuttavia, tenuto conto dell'esistenza o meno di un avviamento mafioso, è necessario analizzare per ogni singolo caso la scelta specifica di riferimento.

Come detto in precedenza, al fine di rispettare i criteri di razionalità, coerenza, affidabilità, professionalità e competenza propri di una valutazione d'azienda e per poter porre l'accento su elementi particolarmente significativi



dell'azienda è consigliabile associare al metodo fissato dal Tribunale un secondo metodo che assume valenza di confronto e/o controllo. È a discrezione dell'Amministratore la scelta del metodo più appropriato, è importante comunque sottolineare, in sede di relazione, che si tratta di un metodo utilizzato appunto per controllare e confrontare i risultati derivanti da quello precedentemente, nel rispetto delle disposizioni del Tribunale, e magari dare una maggior informativa utile per supportare le decisioni sulla gestione dell'azienda.

Tra i metodi che meglio assolvono tale obiettivo si annovera il metodo finanziario Discount Cash Flow; tale metodo, che si fonda sull'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e sull'attualizzazione del valore residuo aziendale, cioè il valore del complesso aziendale al termine del periodo di attualizzazione dei flussi (terminal value), permette di far fronte all'incertezza dei dati reddituali del metodo patrimoniale misto. Incertezza che si acutisce in presenza di un possibile avviamento mafioso. Nel D.C.F. i flussi finanziari da considerare devono essere disponibili e prelevabili, dopo avere effettuato gli investimenti necessari a garantire la continuità gestionale. L'elemento centrale di tale metodo di valutazione, infatti, è la natura monetaria del reddito, un reddito che si può prelevare senza compromettere l'equilibrio operativo-finanziario aziendale. Le valutazioni di tipo finanziario (D.C.F.) sono le più adatte nelle situazioni aziendali caratterizzate da fattori evolutivi che generano risultati variabili nel tempo, o per mettere in risalto variazioni consistenti nel capitale circolante; al termine del periodo di



previsione analitica, cioè quando si ipotizza un quadro stabilizzato, è preferibile tornare alla configurazione di un risultato reddituale distribuibile; in questi casi il valore terminale a regime previsto dal metodo D.C.F. risulta tipicamente dalla attualizzazione di un risultato economico disponibile di lungo periodo. Nelle situazioni non stabilizzate si dovrà prestare particolare cura nella stima del valore terminale fondata su flussi di cassa anziché su flussi di reddito.

È bene precisare che le valutazioni basate sull'attualizzazione dei flussi monetari richiedono una corretta individuazione dei flussi di cassa, sia nella fase evolutiva, sia nella fase di stabilizzazione attesa per il lungo periodo, e quindi richiede la disponibilità di un business plan definito per tale periodo.

Proprio il business plan è al centro della analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività, richiesta alla lettera c) del comma 1 articolo 41.

f. Sussistenza e Proposta di Prosecuzione dell'attività

L'articolo 41 del D.Lgs. 159/11, modificato con L. 161/17 di riforma al Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione (pubblicata in G.U. il 04/11/2017 ed in vigore dal 19/11/2017), al comma 1 lettera c) prevede, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, che l'Amministratore Giudiziario fornisca una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa



dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso in cui si ritiene che l'attività possa proseguire o riprendere bisogna presentare un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Tale piano deve essere corredato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni delle misure previste dall'art. 41- bis del presente decreto. Il programma sarà poi valutato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del c.p.p. con la partecipazione del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'Amministratore Giudiziario. Nel caso in cui si rilevano concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

A tale proposta inoltre l'Amministratore, come disposto dal nuovo comma 1-ter dell'art. 41, deve allegare l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni e deve specificare quali crediti originano da rapporti pendenti al momento del sequestro, quali sono collegati a rapporti



essenziali alla prosecuzione dell'attività e quali riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività dell'impresa. Ed ancora, l'Amministratore deve elencare nominativamente anche le persone che risultano prestare o aver prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, distinguendo la natura dei rapporti di lavoro esistenti e segnalando quelli necessari alla prosecuzione.

Se la proposta viene approvata, il Tribunale impartisce le direttive necessarie e in base al nuovo articolo 54 - bis, introdotto nel Codice Antimafia, può autorizzare l'Amministratore Giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. Inoltre, per i crediti che nell'elenco allegato al programma risultano correlati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività, l'Amministratore può essere autorizzato al pagamento anche parziale o rateale delle obbligazioni per prestazioni di beni o servizi, sorte prima del sequestro. Quanto appena detto, compresa l'attestazione del programma di prosecuzione dell'attività, sono innovazioni rilevanti introdotte dalla legge 161/17. La disciplina previgente congelava indifferentemente tutti i crediti sorti prima del sequestro e ne condizionava il pagamento alla verifica della buona fede. Ora l'Amministratore ove ritenga che si tratti di creditori strategici per la prosecuzione dell'attività deve valutare come ridurre o saldare del tutto l'esposizione debitoria nei loro confronti. La nuova disciplina in pratica consente di subentrare in tutti i rapporti commerciali, previa autorizzazione del giudice delegato, e non solo in quelli dove



vi sia un contratto di durata e in corso di esecuzione (come già previsto dall'art. 56 del codice antimafia prima delle riforme).

Con la L. 161/17 di riforma al Codice delle Leggi Antimafia sono state introdotte ulteriori novità che, come vedremo più avanti, possono avere un impatto sulla valutazione da parte dell'Amministratore e soprattutto sulla stesura del piano di prosecuzione. Nello specifico le agevolazioni indicate al nuovo art. 41-bis; 41 - ter e 41 - quater, sono:

- l'azienda sottoposta a sequestro ha la possibilità di conservare eventuali autorizzazioni e/o concessioni; inoltre può ottenere il rilascio di una nuova certificazione antimafia;
- l'azienda ha accesso agli strumenti finanziari per la gestione e valorizzazione dell'aziende sequestrate e confiscate;
- l'Amministratore Giudiziario ha la possibilità di avvalersi di un duplice supporto tecnico, uno da parte delle camere di commercio per favorire il collegamento e lo scambio di informazioni con reti di imprese; l'altro la possibilità di ricevere consulenza gratuita da parte di imprenditori attivi nello stesso settore.

g. Analisi delle potenzialità di prosecuzione dell'attività

L'Amministratore, ai sensi dell'art. 41, dopo una prima ricognizione dell'entità aziendale sottoposta a sequestro, e quindi dopo aver acquisito una conoscenza dei processi



aziendali e del contesto di riferimento in cui opera, di cui si è parlato in precedenza; deve esprimere un proprio giudizio sulla possibilità di prosecuzione dell'attività al fine di sviluppare un'attività programmatica e gestionale.

Si tratta di una vera e propria analisi del going concern che deve essere considerata in una visione più ampia rispetto a quella a cui fanno riferimento i principi contabili in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, dove la continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di continuare ad essere operativa per un periodo pari a 12 mesi. In questo contesto, quello delle aziende sottoposte a sequestro, il going concern indica la potenzialità dell'azienda di raggiungere un equilibrio economico a valere nel tempo.

La valutazione di tale potenzialità deve partire delle seguenti circostanze:

- grado di caratterizzazione dell'azienda con il proposto e i suoi familiari;
- natura dell'attività esercitata, modalità e ambiente in cui essa è svolta;
- forza lavoro occupata;
- gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda;
- capacità produttiva;
- mercato di riferimento.

Soffermandoci, preliminarmente, su alcune delle circostanze sopra indicate potremmo trovarci nel caso in cui si verifichi un elevato grado di caratterizzazione dell'azienda



con il preposto e i suoi familiari, tale situazione potrebbe costituire un grave impedimento alla prosecuzione dell'attività; o ancora essere in presenza di un avviamento mafioso, come già descritto in precedenza. Spesso le aziende sottoposte a sequestro presentano inizialmente risultati in utile con margini estremamente positivi. Tali risultati in molti casi sono legati alle modalità illecite con cui l'azienda è stata condotta fino a quel momento, *modus operandi* riconducibili a dinamiche mafiose che hanno determinato, ad esempio, un vantaggio competitivo attraverso l'imposizione di un determinato prodotto sul mercato, oppure attraverso l'ottenimento di prezzi favorevoli, o ancora l'ottenimento di margini positivi attraverso procedure illegali: come l'utilizzo di lavoratori a nero, non rispetto delle leggi ambientali e/o sanitarie. Ciò determina che l'Amministratore Giudiziario nel valutare la possibilità di prosecuzione dell'attività deve formulare delle ipotesi relative al riflesso sulla gestione presente e futura del ripristino della legalità. Bisogna quindi considerare sia i minori ricavi, sia i maggiori costi derivanti dal ripristino di una situazione di legalità e la capacità di essere sostenuti. Non è raro il caso in cui le aziende sottoposte a sequestro si configurino con situazioni di crisi irreversibile dal momento in cui inizino a essere gestite secondo la legge e le regole di mercato. In questo caso l'Amministratore ha il dovere di esprimere un parere negativo sulle possibilità di prosecuzione dell'attività e richiedere la messa in liquidazione e conseguente cancellazione della società. Tale scelta deve essere vista in un'ottica di utilità sociale, in quanto eliminazione di "un'entità illegale" libera una fetta di mercato, che sarà occupata da aziende legali che avranno la



possibilità di incrementare la propria attività e di conseguenza generare nuovi posti di lavoro.

La relazione particolareggiata sulle possibilità di prosecuzione è il frutto di una scrupolosa attività di due diligence posta in essere dall'Amministratore Giudiziario fin dal momento della sua nomina, atta a valutare ed accertare lo stato di "salute" dell'azienda non solo per ciò che concerne la solidità economica finanziaria e patrimoniale, ma anche per quanto riguarda il rispetto delle leggi vigenti; dunque tale analisi deve avere ad oggetto tutti gli aspetti rilevanti, fra cui: notizie sulla struttura societaria ed organizzativa, l'attività svolta, le strategie commerciali, i mercati di riferimento, le cause del sequestro, la situazione economico-patrimoniale alla data dell'accettazione dell'incarico, disamina delle poste attive e passive del bilancio, analisi degli indici di bilancio maggiormente rappresentativi, trend economico-finanziario, situazione dei cespiti di proprietà ed in leasing, rapporti in essere con fornitori e clienti.

Come anticipato in precedenza l'analisi degli aspetti che riguardano la struttura organizzativa e la legalità dell'attività aziendale passa necessariamente dalla valutazione del grado di caratterizzazione dell'azienda con il proposto e i suoi familiari, dell'esistenza di eventuali dinamiche a stampo mafioso, che hanno consentito di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato (c.d. avviamento mafioso), dei costi necessari per ripristinare la legalità. Tutte componenti che influenzano la capacità dell'azienda di generare reddito e flussi finanziari per sostenersi nel medio/lungo periodo. Basti pensare ad esempio alle conseguenze derivanti dalla a



necessità di dover sostituire figure chiave (ad esempio un direttore alle vendite) troppo “legato” al proposto, oppure l’impatto della misura di sequestro sull’immagine dell’azienda e quindi sull’appetibilità dei suoi prodotti sul mercato; ed ancora, come più volte ripetuto, la capacità di sostenere i costi della legalità e la perdita dell’avviamento mafioso.

In tale fase l’attenzione riguarda anche l’analisi del contenzioso legale ed amministrativo: contenziosi in corso, contenziosi potenziali (rischi): Fiscale / Tributario / Contributivo (rateizzazioni, istituti deflattivi) – Risorse umane (licenziamenti, quiescenze, mobilità, cassa integrazione) – Rapporti commerciali – Rapporti finanziari – Amministrativo Sanzionatorio (antiriciclaggio, D.Lgs. 626/96, Privacy, D.Lgs. 231/01). Di particolare rilievo è il contenzioso e/o le problematiche relative alle risorse umane. I lavoratori dell’azienda mafiosa si trovano spesso in una situazione di illegalità, sicché occorre sanare le situazioni irregolari, predisponendo sia i contratti di Contenziosi in essere (anche potenziali) poi la necessità di ottemperare alla revisione delle scritture del personale, delle posizioni contributive ed assicurative, alla istituzione/integrazione delle comunicazioni obbligatorie telematiche (UNILAV-SIL ex SAOL), del Libro Unico del Lavoro, del registro infortuni (ove ancora previsto a livello regionale), dei sistemi rilevazione paga e retribuzione e delle altre procedure in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Fondamentale è anche il controllo delle dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali e previdenziali e la comunicazione



all'Agenzia delle Entrate e agli Istituti di Previdenza e all'Inail circa l'adozione della misura cautelare nei confronti dell'azienda.

Spostando l'analisi del going concern sugli aspetti strettamente economico finanziari e patrimoniali le principali attività da svolgere sono:

- Analisi degli economics e della situazione patrimoniale, debitoria e creditoria;
- valutazione dei rapporti bancari e finanziari;
- valutazione delle garanzie prestate (fidejussioni, ipoteche, ...);
- revisione contabile gestione ordinaria del business.

Gli indici di bilancio sono spesso considerati sinonimo di analisi di bilancio e in tale veste sono utilizzati per esprimere giudizi e fornire valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un'impresa. Tramite il loro utilizzo è possibile esprimere giudizi su alcuni aspetti della gestione aziendale e più in particolare sulla: liquidità, intesa anche come capacità dell'azienda di generare flussi di entrate in misura sufficiente da coprire i fabbisogni; solidità, intesa anche come capacità dell'azienda di mantenere una struttura finanziaria e patrimoniale capace di fronteggiare i cambiamenti; redditività, intesa anche come capacità della direzione aziendale a trasformare il fatturato, le risorse impiegate e il capitale investito in profitto. Il vero limite dell'analisi degli indici, in tale contesto, è costituito dal fatto che i bilanci predisposti dalle aziende non sempre sono



rappresentazioni reali e la contabilità generale della società deve essere attendibile.

A tal uopo bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni elementi tipici riscontrabili nelle aziende sequestrate, come:

- Caos Contabile (Scritture contabili inattendibili);
- Confusione Patrimonio personale Reati ex art. D.Lgs. 74/00 (fatture false);
- Il “non dato”;
- Lavoratori a nero;
- Ipoteche gravami sugli immobili (conti d’ordine) – Art. 45 D.Lgs. 159/2011;
- Finanziamento soci – Upstreaming.

Proprio in merito al caos contabile ed al “non dato”, inteso come rilevazioni contabili non presenti indicative di operazioni sospette, l’attenzione deve essere rivolta alle poste di bilancio anomale ed indicative di attività sospette, in particolare, perché indicative di possibili artifici e falsificazioni funzionali alla vera e propria destinazione patrimoniale, ad esempio:

- le sotto-fatturazioni o le sopravvalutazioni del magazzino (naturalmente, se per valori significativi) – Possibili Reati ex art. D.Lgs. 74/00;
- la mancanza clamorosa di poste di bilancio che avrebbero dovuto essere senza dubbio iscritte;
- la scoperta, comunque, di una contabilità «in nero» – Doppi conti/HD esterni/Profili;



-
- cassa "in rosso" – Casi di contabilità inattendibile (chiusure e riprese diverse);
 - i conti "civetta": crediti/debiti diversi, fornitori/clienti c/anticipi, fornitori/clienti c/fatture da ricevere e emettere, Finanziamento Soci, etc.;
 - la verifica della consistenza delle partecipazioni;
 - i rapporti infra-gruppo;
 - i conti relativi al personale dipendente.

Valutata l'attendibilità o meno dei dati a disposizione e fatte le dovute considerazioni in merito a talune "particolari" poste, l'Amministratore deve prestare attenzione agli indicatori di individuazioni della crisi aziendale.

Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esiste un'incertezza significativa. (Documento n. 570 – Principi di Revisione):

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;



-
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
 - bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi.

Al termine di tale analisi l'Amministratore se ritiene che vi siano i requisiti per la continuazione dell'attività propone la prosecuzione dell'attività presentando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e i tempi di adempimento della proposta (art. 41 comma 1 lettera c) D.Lgs. 159/2011.

Se, viceversa, mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il Tribunale, acquisito il parere del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti e dell'Amministratore Giudiziario, può disporre la messa in liquidazione dell'impresa, ricordando che in caso di insolvenza, si applica l'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 159/2011

Prima di trattare del programma di prosecuzione è doveroso un breve accenno su quest'ultima ipotesi.

Come già detto in precedenza nel caso in cui si valuti l'assoluta impossibilità per l'azienda di permanere sul mercato, si dovrà procedere con la messa in liquidazione e conseguente cancellazione della stessa. Tale procedura non presenta particolari problematiche. Ben più complesso è il caso in cui l'Amministratore Giudiziario rilevi la presenza di una irreversibile crisi finanziaria. In tale situazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.F. e dell'art. 63 del codice antimafia, il Pubblico Ministero, anche su segnalazione



dell'Amministratore Giudiziario che ne ravvisi i presupposti (soggettivi ed oggettivi) durante la propria gestione, ha il potere di chiedere al Tribunale competente il fallimento della Società, i cui beni risultino sottoposti a sequestro o a confisca. Infine, il legale rappresentante, dell'impresa insolvente, chiedendo autorizzazione al Tribunale Penale e/o delle Misure di Prevenzione, può proporre istanza di fallimento "in proprio". Resta ferma la possibilità di potere comunque accedere, in presenza dei requisiti, agli strumenti risolutivi della crisi di impresa alternativi al fallimento, quali:

- accordo di ristrutturazione del debito – ex art. 182 bis L.F.;
- piano attestato di risanamento – ex art. 67 L.F.;
- concordato preventivo – ex art. 160 e ss. L.F.;

previa autorizzazione del Tribunale Penale competente.

h. Business plan

Lo strumento tramite il quale illustrare la futura gestione aziendale è il piano industriale, inteso e redatto come un vero e proprio business plan su una previsione di medio periodo (3/5 anni).

In esso saranno illustrati:

- Il posizionamento sul mercato: individuazione del segmento di mercato di appartenenza dell'azienda per effetto delle scelte ante sequestro.



-
- Le intenzioni strategiche: scelte assunte in relazione agli obiettivi di crescita, di ruolo, sociali che si intende perseguire.
 - Il piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici: insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche (piano delle vendite e marketing mix) con la specifica dell'impatto in termini economico-finanziario e della tempistica necessaria (analisi del ciclo produttivo, costo del venduto e scorte).
 - Le ipotesi e i dati finanziari prospettici: l'insieme dei prospetti economici, patrimoniali e finanziari, coerenti con le scelte strategiche e il piano di azione, corredato da ipotesi di fondo su grandezze macroeconomiche, sviluppo dei ricavi, costi diretti e indiretti, oneri finanziari e della fiscalità, struttura finanziaria e copertura di eventuale fabbisogno.
 - La sostenibilità finanziaria: condizione di equilibrio tra le diverse fonti di finanziamento e gli impieghi; in pratica un'analisi dei flussi finanziari previsti.
 - La coerenza: tutte le componenti del piano (strategia, realtà di partenza, piano di azione, ipotesi e previsioni economico-finanziarie) devono essere tra di loro coerenti, e il piano di azione deve essere realizzabile.
 - L'attendibilità: formulato su ipotesi realistiche e giustificabili (compatibilità con le dinamiche del contesto competitivo, confrontabilità con i risultati storici, visibilità dei dati previsionali).



In definitiva il business plan deve articolarsi su ipotesi avvalorate da conferme esistenti sul mercato, tenendo ben presente la peculiarità e le problematiche proprie dell'azienda sottoposta a sequestro. Per esempio, la predisposizione del budget economico non dovrebbe fondarsi su ipotesi di fatturato superiori o uguale a livelli precedenti laddove le vendite erano influenzate da dinamiche mafiose. Così come nella valutazione dei costi e dei margini non si può trascurare il costo della legalità: come più volte ripetuto il ripristino della legalità ha un costo che molto spesso non consente di essere competitivi sul mercato. Bisogna, infatti, tener presente che la precedente gestione mafiosa oltre ad avvalersi delle condizioni di intimidazione che l'hanno avvantaggiata sul mercato, è ricorsa anche a tutta una serie di violazioni di legge o elusioni della stessa che le hanno permesso di abbattere i costi in maniera considerevole. L'Amministratore Giudiziario, invece, è chiamato ad ottemperare a tutte le prescrizioni che la legge impone a seconda della tipologia di azienda che si trova ad amministrare. Uno dei temi più critici nel subentro della gestione delle aziende sequestrate consiste proprio nella gestione dei rapporti contrattuali, inclusi quelli di lavoro, in essere alla data di sequestro. Spesso tali contratti sono irregolari e/o definiti secondo logiche non aziendali. Per quanto riguarda i rapporti giudici non esauriti, l'Amministratore, prima di darvi esecuzione è tenuto ad accertare che si tratti di rapporti veri e reali costituiti dal proposto prima dell'esecuzione del sequestro. Si ricorda inoltre, quanto prima anticipato, che le novità introdotte dalla legge 161/17 prevedono che l'Amministratore può essere autorizzato al pagamento anche parziale o rateale delle



obbligazioni per prestazioni di beni o servizi, sorte prima del sequestro qualora risultano correlati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

Particolare riflessione merita la stesura dei prospetti economici, patrimoniali e finanziari, il piano non può essere efficacemente articolato sui flussi antecedenti al sequestro, in quanto oltre alla presenza di un avviamento mafioso potremmo trovarci in presenza di una contabilità, e di conseguenza, di dati consuntivi non attendibili, il che comporta la necessità di basarsi non su una struttura "as is", bensì su una realtà "as it may be". In pratica le ipotesi in base alle quali esprimere i flussi dovranno essere per definizione ipotesi connesse a situazioni ipotetiche, l'ottica gestionale dell'Amministratore Giudiziario è rivolta ad identificare le potenzialità esistenti ed inesprese, è lo stesso legislatore che sprona l'Amministratore a verificare le possibilità di incrementare la redditività dei beni oggetto della misura cautelare, in tale ottica devono essere considerate le innovazioni introdotte dalla riforma al codice antimafia con l'introduzione degli articoli 41 - bis strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti; 41 - ter che istituisce tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e 41-quater, che prevede attività di supporto tecnico delle aziende sequestrate e confiscate. Tali agevolazioni, come l'accesso al fondo di sostegno e garanzia oppure il supporto tecnico gratuito sia da imprenditori attivi



nel medesimo settore sia da parte delle Camere di Commercio, possono avere un impatto sui risultati prospettati dall'Amministratore e pertanto devono essere presi in considerazione al momento della predisposizione del business plan.

Alla luce di quanto esposto è palese l'incertezza in cui spesso si muovono le aziende poste sotto sequestro soprattutto nella prima fase di gestione, pertanto la predisposizione del piano, implementato per rispondere ai dettami del legislatore, è uno strumento utile per guidare l'Amministratore nella gestione futura e come richiede un monitoraggio periodico costante e continui aggiustamenti.

Il programma, così predisposto entro 3 mesi, prorogabili a 6, corredato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, L.F. che ne attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, sarà poi valutato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del c.p.p. con la partecipazione del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'Amministratore Giudiziario. Nel caso in cui si rilevano concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

3. Problematiche di gestione, relazioni periodiche autorizzazioni e direttive

L'Amministratore giudiziario è colui che nell'interesse dell'Autorità giudiziaria e dello Stato deve veicolare le



aziende sottoposte a sequestro nell'orbita della legalità. La gestione giudiziaria, pertanto deve recidere tutti quei rapporti e quei vantaggi che la precedente gestione illegale aveva conferito all'attività imprenditoriale. Quindi si è tenuti a rifiutare le forniture che, per esempio, abbiano provenienze sospette, oppure contatti con ambiti commerciali che siano, comunque, gestiti o controllati dalla criminalità organizzata. Nel momento in cui l'Amministratore giudiziario si immette nella gestione delle aziende sequestrate la situazione che si trova davanti è piuttosto complessa si ritrova ad esempio a dover affrontare: rapporti con i dipendenti che temono per il prosieguo del rapporto di lavoro, i clienti che si allarmano e cercano di dirottare altrove le commesse, i fornitori che reclamano immediatamente il saldo dei crediti, il ceto bancario che è solito preannunciare la revoca degli affidamenti, sollecitando l'immediato rientro. Tali situazioni generano non poche criticità alla fase successiva dell'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, il quale, è doveroso ricordare, si occupa dell'azienda (art. 2555 cod. civ.), ma non dell'impresa, che invece rimane di competenza, ancorché delimitata, del legale rappresentante.

L'apertura della società alle logiche di mercato comporta, di norma, il venir meno del "vantaggio competitivo" derivante dall'utilizzazione di strumenti propri dell'intimidazione mafiosa e/o della concorrenza sleale, nonché un deciso incremento dei costi di gestione per la necessità di regolarizzare contabilmente e fiscalmente i rapporti commerciali e di lavoro e la posizione dei



dipendenti. In presenza dei problemi menzionati, amplificati dal lasso di tempo intercorrente tra il sequestro fino alla confisca di secondo grado (che segna il momento in cui l'Agenzia NBSC assume la gestione diretta del bene), sarebbe necessaria una gestione non meramente conservativa dell'azienda, affidata ad amministratori dalle spiccate capacità manageriali, e l'adozione di misure di agevolazione e sostegno, anche finanziario, che supportino l'intero percorso di emersione alla legalità, nonché l'attuazione di iniziative necessarie a prevenire le situazioni di crisi delle aziende sequestrate e a salvaguardare i posti di lavoro; l'introduzione di agevolazioni per la transizione alla legalità delle aziende.

Prima di approfondire i singoli compiti è opportuno far presente che finalmente il nuovo art. 104 bis, comma 1-quater, ha stabilito che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al Codice Antimafia, si applicano anche ai casi di sequestro e confisca non obbligatoria, previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. Di fatto si applicano tutti gli articoli dal 35 al 51 del D.Lgs. 159/11.

In questo scenario all'amministratore giudiziario spetta il compito di:



1) provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare la redditività dell'azienda sequestrata;

2) presentare al G.D. entro un mese dalla nomina una relazione particolareggiata sullo stato e consistenza dei beni sequestrati;

3) segnalare al G.D. l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione;

4) adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni caso essere revocato, previa audizione, dal tribunale.

È stato disposto che in caso di sequestro di aziende, il Tribunale nomini un Amministratore giudiziario scelto nella sezione Esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli Amministratori giudiziari. Appare di indubbia rilevanza la fase iniziale di amministrazione nell'ambito della quale non si può prescindere dal rendere meno traumatico possibile il trasferimento delle competenze gestionali dal vecchio amministratore all'amministratore giudiziario considerando che il subentro avviene, nella maggior parte dei casi, senza alcun passaggio di consegne. Ed è in questo scenario soccorre il compimento immediato di alcuni atti:

- l'esame della documentazione giuridicamente rilevante per acquisire conoscenza dei rapporti con i terzi in corso o in programma;



-
- effettuare le comunicazioni amministrative e fiscali obbligatorie;
 - instaurare un dialogo con i clienti i fornitori i dipendenti gli uffici della pubblica amministrazione, istituti di credito i quali notiziati del provvedimento assunto reagiranno nella migliore delle ipotesi con un irrigidimento e/o azioni a tutela dei propri diritti.

Mentre per la custodia e/o amministrazione dei singoli beni non costituenti impresa è prevista la messa in uso di un apposito registro di rendiconto da sottoporre a validazione preventiva della Sezione del Tribunale competente, nell'ipotesi di azienda soccorrono le scritture contabili obbligatorie.

L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'art. 36.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'amministratore giudiziario, nominato ai sensi dell'art. 35 del codice



antimafia, può porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione funzionali alla gestione dello specifico bene (aziendale e non), mentre, per gli atti di straordinaria amministrazione, necessita della specifica autorizzazione del Giudice Delegato.

Dal combinato disposto letterale degli articoli 36 e 41 del D.Lgs. 159/2011, deriva che l'Amministratore giudiziario, nei trenta giorni dalla nomina, presenta al giudice delegato una prima relazione, così come già descritto in precedenza. In caso di sequestro di aziende, invece, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sulle aziende oggetto del sequestro. Si ricorda che la relazione prevista dall'art. 41 del D.Lgs. n. 159/11, così come le altre relazioni che periodicamente l'amministratore giudiziario trasmette al Giudice Delegato, va inviata al Giudice Delegato e all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC).

È opportuno l'inoltro anche al Pubblico Ministero che deve comunque esprimere il parere sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Una volta ricevuta la relazione iniziale (art. 36 e 41 del CAM), il Tribunale, *"sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa"* (41, c. 1, ultima parte).



A seguito dell'approvazione del programma, ma ovviamente anche nella precedente fase intercorrente tra il provvedimento di sequestro e l'approvazione stessa, *"l'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda" e, "il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione"*.

Viceversa, *"se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il Tribunale, sentito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa"* (41, c. 5).

Al riguardo, si evidenzia che spesso il Tribunale, una volta acquisita la relazione dell'amministratore giudiziario, procede al dissequestro delle aziende/società non operative e/o comunque prive di patrimonio utilmente acquisibile dallo Stato, lasciando, quindi, al proposto e/o ai soggetti formalmente titolari di tali beni il sostenimento dei costi di liquidazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 36, c. 3, seconda parte, l'amministratore giudiziario deve redigere una relazione periodica *"con la frequenza stabilita del giudice"*.

Si sottolinea, peraltro, che, nella prassi, tale ulteriore adempimento viene normalmente assolto, nel corso della gestione successiva al deposito della prima relazione, con il



deposito di istanze ed informative che, di fatto, permettono al GD e agli altri interessati (ufficio del PM, PG e ANBSC) di conoscere puntualmente l'attività svolta dall'amministratore giudiziario e i principali aspetti evolutivi del patrimonio sequestrato e delle operazioni poste in essere ma, soprattutto, quella di consentire un monitoraggio costante delle attività poste in essere, anche con la finalità di consentire, ove necessario, l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti.

Di fatto, le norme relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sono contenute nel libro I, titolo III, articoli da 35 a 44 del "codice antimafia".

L'art. 40 ribadisce i rapporti tra l'amministratore giudiziario, il giudice delegato ed il Tribunale in ordine alla gestione dei beni sequestrati stabilendo che se la gestione in concreto è attività propria dell'amministratore giudiziario la stessa deve essere attuata tenuto conto delle direttive impartite dal giudice delegato. A tal fine è espressamente previsto che il giudice delegato, nell'impartire le direttive generali della gestione, deve tener conto degli indirizzi e delle direttive guida adottati dal consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati.

Infatti, è il giudice delegato che proroga il termine, a non più di 90 giorni, della relazione particolareggiata ex 36 del D.Lgs. n. 159/11, stabilisce con quale frequenza deve essere presentato dall'amministratore giudiziario la relazione periodica; decide sui reclami proposti avverso gli atti di gestione; verifica la regolarità ed approva il rendiconto di



gestione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi che *“l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato”*. Da tale affermazione si evince chiaramente che l'Amministratore Giudiziario non ha la rappresentanza dei beni oggetto di sequestro, tant'è che anche per una semplice causa deve chiedere l'autorizzazione al G.D. Il successivo art. 41, c. 2, prevede poi, nel caso di sequestro di aziende, che *l'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda*. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti s'intendono di ordinaria amministrazione. È ovvio le operazioni economiche vanno considerato un tutt'uno e non possono essere suddivise al fine di evitare il superamento di detta soglia. Tali disposizioni hanno come obiettivo, da un lato, di consentire una proficua e snella gestione da parte degli amministratori giudiziari e, dall'altro lato, di evitare che questi ultimi possano porre in essere attività straordinarie, senza il preventivo vaglio del Giudice delegato. Ciò a tutela della figura dell'amministratore giudiziario.

Salvo l'elencazione esemplificativa degli atti di cui all'art. 40, c. 3 (costituzione in giudizio, contrazione di mutui, stipula di compromessi ecc.) ed i limiti quantitativi degli atti da



considerarsi di ordinaria amministrazione disposti dal Giudice Delegato, come previsto dal successivo art. 41, c. 2, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è sempre agevole ed, inoltre, non esiste un criterio oggettivo per distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione. È lo stesso Giudice Delegato che, tenuto conto della tipologia azienda, operatività ecc, indica un limite di valore tra atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione. In generale, è sempre opportuno che gli amministratori giudiziari mantengano una certa prudenza nella propria gestione per cui è sempre buona regola una preventiva informativa al Giudice Delegato, anche nei casi in cui i poteri attribuiti consentano di porre in essere determinate operazioni. Per completezza si segnala che, ai sensi dell'art. 40, c. 4, *“avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono proporre reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni (si presume dal momento in cui i predetti soggetti ne siano venuti a conoscenza), al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”*. I provvedimenti del giudice delegato sono a loro volta opponibili davanti al Tribunale.

Il giudice delegato, quindi, costituisce il punto di riferimento dell'amministratore giudiziario sia attraverso l'esame delle relazioni e delle istanze di questo sia adottando i provvedimenti di sua spettanza. Sono frequenti nella prassi e auspicabili i contatti verbali necessari per individuare le



migliori soluzioni delle questioni al fine di assicurare un'efficiente amministrazione.

Si specifica ancora che nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurano la maggioranza necessaria per legge o per statuto l'amministratore giudiziario delle quote non diviene amministratore anche della società ma può, su autorizzazione del giudice delegato:

- convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
- impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione fusione di estinzione o altra modifica dello statuto sociale che possa arrecare pregiudizio all'amministrazione giudiziaria;
- autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati;
- stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi;
- nominare un perito in caso di contestazione sulla stima dei beni;
- autorizzare l'amministratore giudiziario a subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.



L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Nell'esercizio delle sue funzioni può richiedere al giudice delegato l'autorizzazione a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati ed è supportato dall'Agenzia Nazionale.

Tra le modifiche di maggior rilievo contenute nella legge 161/2017 di modifica al codice antimafia risulta la nuova formulazione dell'art. 41 che ha ridotto sensibilmente il termine ordinatorio di deposito della relazione da sei mesi a tre mesi decorrenti dalla nomina dell'amministratore, termine eventualmente prorogabile sino a sei mesi da parte del giudice delegato per giustificati motivi. Viene, altresì, chiarito che la relazione deve essere trasmessa anche alla Agenzia Nazionale (ANBSC) adempimento che in molti tribunali veniva già garantito in ottemperanza alla circolare del Ministero della Giustizia del 19/12/2016.

Infine, ai sensi dell'art. 43, all'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione con l'indicazione analitica e completa:

- dei beni oggetto di sequestro;
- delle modalità e dei risultati della gestione;
- della gestione finanziaria: incassi, pagamenti e saldi finali.

In caso di sequestro di aziende e/o quote sociali che hanno assicurato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. a),



l'amministrazione diretta della società, al rendiconto potranno essere allegati i bilanci societari, unitamente ai partitari finanziari (cassa e banca) indicanti le movimentazioni intercorse nel periodo della procedura. Al conto della gestione devono essere allegati:

- le relazioni periodiche,
- le istanze e le informative depositate nel corso della gestione;
- il registro cronologico delle operazioni svolte.
- i documenti giustificativi;

Fatte salve eventuali integrazioni/modifiche richieste dal giudice delegato, quest'ultimo ne ordina il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

4. Aspetti Fiscali: Dichiarazioni e Bilanci

a. Premessa

La gestione dei beni sottoposti a sequestro penale o di prevenzione comporta, per l'amministratore giudiziario, l'assunzione di numerosi compiti e responsabilità, non sempre esplicitati in maniera chiara ed univoca.

Tra le incertezze operative più rilevanti rientrano certamente quelle legate alle questioni collegate all'approvazione dei bilanci di esercizio delle aziende in sequestro, e quelle legate alla gestione degli adempimenti fiscali per i beni oggetto di sequestro.



Il quadro normativo a cui l'Amministratore e Custode giudiziario deve fare riferimento per adempiere correttamente agli aspetti fiscali è rappresentato da una serie di disposizioni non sempre coordinate tra di loro.

Sull'assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti da beni sequestrati, sull'individuazione del soggetto passivo d'imposta, sull'individuazione del soggetto tenuto agli adempimenti fiscali e sulla loro modalità di espletamento, si riscontrano diversi e contrapposti orientamenti in dottrina, che espongono coloro che ricoprono la carica di Amministratore e Custode giudiziario a comportamenti divergenti tra di loro e, purtroppo molto spesso, a dover difendere il loro operato innanzi alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti, con il rischio concreto di rispondere in solido, con il soggetto giuridico oggetto di provvedimento di sequestro, per le sanzioni amministrative irrogate dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dal Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997.

b. La disciplina fiscale dei beni sequestrati

In passato la totale assenza di una normativa di riferimento comportava notevoli incertezze e rappresentava una grave lacuna della legislazione in materia di amministrazione e gestione dei beni sottoposti a sequestro.

Il provvedimento di sequestro determina lo spossessamento dei beni del destinatario onde affidare, in attesa del giudizio, la gestione e l'amministrazione degli stessi ad un amministratore giudiziario.



Gli amministratori giudiziari assumevano quindi comportamenti molto diversi tra loro, attenendosi spesso alle direttive impartite in maniera anche incostante dal Tribunale o dal giudice delegato alla procedura, agendo così anche in contrasto con le prassi amministrative che nel frattempo si andavano delineando.

D'altro canto, l'eterogeneità dei beni sottoposti a sequestro e dei soggetti destinatari del provvedimento stesso, hanno reso ancora più difficile l'individuazione del corretto inquadramento normativo della fattispecie in oggetto.

Per affrontare la questione, quindi, era necessario tenere presente anche alcuni orientamenti espressi dalla dottrina e dall'amministrazione finanziaria su questi temi.

Un primo orientamento, dominante all'inizio degli anni '90, era quello di far ricadere tutti gli obblighi fiscali connessi con i beni sottoposti a sequestro, sia formali che sostanziali, sul proposto che, pertanto, continuava ad essere considerato l'unico soggetto passivo d'imposta.

Successivamente, però, l'amministrazione finanziaria interveniva sul tema con orientamenti in contrasto con quelli pur precedentemente espressi; si segnalano in tal senso, ed a titolo di esempio, la Circolare 184/E del 14 agosto 1996 e la Circolare 156/E del 7 agosto 2000. Questa ultima può, purtroppo, essere considerata il primo vero caposaldo interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate, individuando nella figura dell'amministratore giudiziario il



soggetto legittimato ad adempiere agli obblighi in nome e per conto del proposto, fino alla eventuale confisca.

La Circolare 156/E del 7 agosto 2000, che a lungo ha rappresentato un punto di riferimento per l'Amministrazione finanziaria e per gli operatori del settore, fornì i primi chiarimenti in merito all'assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati prendendo una chiara e precisa posizione in riferimento alla tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, precisando che *"...a scanso di ogni equivoco, è opportuno ricordare che i redditi derivanti dall'amministrazione dei beni sequestrati sono soggetti a tassazione. Non è sostenibile, infatti, la tesi che vorrebbe escludere i suddetti redditi dalla tassazione, sulla base di una forzatura interpretativa dell'articolo 14, comma 4, della L. 24/12/1993, n. 537..."*. Ed ancora *"... I beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente..."*, istituto giuridico disciplinato dall'art. 187 (ex art. 131) del TUIR e dal precedente art. 19 del D.P.R. del 04/02/1988, n. 42, articolo quest'ultimo trasfuso e recepito integralmente nell'art. 5-ter del D.P.R. n. 322 del 22/07/1998.

Quindi la predetta circolare paragonava l'amministrazione giudiziaria all'eredità giacente, stabilendo la necessità di provvedere agli adempimenti fiscali soltanto per i beni sottoposti a sequestro.

Di tal guisa, seguendo le indicazioni dettate dalla suddetta circolare, i redditi imponibili andavano determinati separatamente e provvisoriamente, in attesa che venisse



individuato il soggetto passivo dell'imposta. Per cui l'amministratore, rappresentante in incertam personam, doveva presentare autonome dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria; nel caso di azienda, sullo stesso gravavano gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta.

Va da sé che con l'instaurazione del sequestro i redditi prodotti dai beni sottoposti a sequestro (redditi dominicali, fondiari, di impresa, etc.) non perdevano la loro rilevanza fiscale. Inoltre, l'imputazione dei relativi oneri fiscali non poteva che gravare sull'organo della procedura, cioè sull'amministrazione giudiziaria, essendo esclusa l'attribuibilità dei redditi al soggetto gravato dalla misura.

Andavano denunciate e pagate le imposte - nel periodo annuale come normalmente considerato per tutti i soggetti d'imposta - soltanto per i beni sequestrati che avessero prodotto redditi in costanza di amministrazione giudiziaria, per cui al pagamento dei redditi provenienti da beni non sottoposti a sequestro o dei redditi prodotti dai beni sottoposti a sequestro prima del subentro dell'amministrazione giudiziaria continuava a provvedere il formale intestatario dei beni, sia esso il proposto o un terzo.

Successivamente, con risoluzione n. 216 del 29/5/2008, L'Agenzia delle Entrate rafforzava tale orientamento, ovvero che potessero trovare applicazione le norme sull'eredità giacente previste dall'art. 187 del Tuir e dall'art. 5-ter del D.P.R. n. 322 del 1998.



Ed ancora nella citata circolare veniva chiaramente espresso un concetto, ovvero che *".... l'incertezza nell'individuazione del soggetto proprietario e la conseguente indisponibilità dei beni si verificano anche nei casi di sequestro giudiziario e, pertanto, simile deve essere la soluzione di adottare ai fini degli obblighi gravanti sul custode e dell'imputazione del reddito prodotto dall'azienda oggetto del provvedimento cautelare"*.

E lo stesso TUIR sembrava confermare l'impostazione fornita dall'Amministrazione finanziaria di considerare come soggetto obbligato all'adempimento tributario colui che risulti avere la materiale disponibilità delle somme. Infatti, il possesso di un reddito, presupposto dell'imposizione in base all'art. 1 del TUIR stesso, va inteso come mera disponibilità del reddito stesso, ovvero come effettiva possibilità di fruire del reddito anche senza averne la titolarità giuridica. Questo perché il custode giudiziario è l'unico soggetto che dispone dei beni sequestrati e del reddito da essi prodotto e, conseguentemente, non potrà che essere l'unico destinatario di tutti i relativi obblighi di natura formale e sostanziale da un punto di vista fiscale.

Per cui, con siffatto documento, veniva definita la posizione dell'Amministrazione Finanziaria in merito all'assimilabilità del sequestro giudiziario al c.d. "sequestro antimafia" e, pertanto, trovavano applicazione le regole dettate in materia di eredità giacente dall'articolo 187 del TUIR.

Si riteneva tale documento di prassi molto esaustivo, in quanto venivano, altresì, confermati gli obblighi contabili, amministrativi, fiscali e dichiarativi in capo all'Amministratore Giudiziario.



Fatta questa premessa, i primi adempimenti di carattere fiscale che l'amministratore era chiamato ad eseguire possono sintetizzarsi in:

- a) Comunicazione mediante raccomandata o a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate competente, entro sessanta giorni, dell'assunzione e la cessazione delle funzioni;
- b) Presentazione nei termini ordinari delle autonome dichiarazioni dei redditi e versare le relative imposte, **con riferimento ai solo beni sottoposti a sequestro**, applicando la tassazione separata, così come prevista dall'art. 187 c.1. In tal senso si ricorda che i beni aziendali sottoposti a sequestro non generano redditi, in quanto li stessi sono generati dall'impresa, che formalmente non è sequestrata;
- c) proseguire regolarmente l'attività in precedenza svolta, senza aprire una nuova partita IVA, avendo cura di comunicare l'avvenuta variazione.

Si trattava però di una interpretazione ministeriale che non risolveva la predetta situazione di incertezza, per cui gli aspetti fiscali dei beni in sequestro continuavano ad essere affrontati dagli amministratori giudiziari nelle più svariate modalità, spesso sulla base di apposite istanze presentate ai giudici delegati al fine di ottenere, di volta in volta, l'eventuale autorizzazione al pagamento delle imposte, magari sulla base della circostanza specifica che la procedura disponesse o meno della necessaria liquidità.

Il decreto legislativo 159/2011, nel titolo III, nel capo IV, ha dedicato due articoli (artt. 50 e 51) agli aspetti fiscali dei beni



sottoposti a sequestro o confisca, colmando, almeno dal punto di vista formale, la lacuna più sopra evidenziata.

Successivamente, tenuto conto delle difficoltà applicative nella gestione dei beni sequestrati, gli articoli 50 e 51 hanno subito nel corso degli anni diverse modifiche con la conseguente emanazione, anno dopo anno, di differenti istruzioni ministeriali alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi che hanno contribuito nuovamente a confondere il panorama di riferimento mettendo nuovamente in luce le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme tributarie in materia di tassazione dei beni in sequestro.

Nella formulazione originaria dell'articolo 51 del decreto legislativo 159/2011, riprendendo, purtroppo, in buona parte quanto già affermato dalla circolare 156/E del 2000, era previsto che:

1. *I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.*

2. *Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei limiti ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove*



ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. *In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare.*

Con la legge 228 del 2012 venivano poi introdotte alcune rilevanti modifiche all'articolo 51 (articolo 1, comma 189, lettera c), introducendo il comma 3 bis ed il comma 3 ter che rispettivamente recitano:

"Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti."

"Qualora sussista un interesse di natura generale, L'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva."

Con l'articolo 32 del D. Lgs 175/2014, il legislatore ha riformato il comma 3 bis dell'articolo 51 prevedendo che:

"Durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si



risferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuto con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I – redditi fondiari- e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico.

Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziari, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti."

Con la circolare 31/E del 30 ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate, commentando le novità fiscali introdotte, forniva alcuni chiarimenti sostenendo che gli immobili in sequestro non sono genericamente esenti da imposte, tasse e tributi, ma rientrano in un particolare regime ove è da intendersi sospeso



esclusivamente il versamento delle tasse, imposte e tributi che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, senza che ciò comporti il venire meno, in capo all'amministratore giudiziario, degli obblighi di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Come visto in precedenza, la norma in oggetto si riferisce ai redditi degli immobili determinati secondo le regole dei redditi fondiari. Per quanto concerne i redditi degli immobili appartenenti ad imprese, occorre quindi distinguere tra immobili strumentali (per natura o per destinazione), immobili merce ed immobili patrimoniali.

Solo questa ultima categoria (immobili patrimoniali) usufruiscono della sospensione del versamento delle imposte e pertanto è indispensabile procedere ad una tempestiva ricognizione di tutti gli immobili aziendali al fine di riscontrare e verificare la loro corretta classificazione contabile e fiscale.

Le ultime recenti modifiche introdotte con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 non hanno comportato variazioni di rilievo agli articoli 50 e 51.

L'articolo 50, che a differenza dell'articolo 51 non è stato oggetto di continue successive modifiche, prevede che:

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle



ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale norma ha lo scopo di risolvere il problema, ben conosciuto agli operatori del settore, della continua aggressione da parte dei terzi creditori delle aziende sottoposte a sequestro, specialmente nei casi in cui, a causa della momentanea mancanza di liquidità nelle fasi iniziali del sequestro, l'amministratore giudiziario si trovi costretto a decidere quali pagamenti effettuare.

Le scelte dell'amministratore giudiziario devono essere necessariamente orientate al rispetto dei gradi di privilegio dettati dal codice civile, tuttavia il mancato pagamento delle imposte correnti o di quelle ante sequestro produce automaticamente l'iscrizione a ruolo delle imposte e delle relative sanzioni. In queste circostanze non è stato infrequente l'avvio di azioni esecutive da parte degli uffici di riscossione nei confronti delle società il cui compendio aziendale era sottoposto a sequestro e, purtroppo, anche nei confronti dell'amministrazione giudiziario, in proprio e non nella qualità.



Fortunatamente la giurisprudenza ha sempre accolto, su tale questione, la sospensione dell'atto esecutivo, anche in virtù di una posizione assunta già in passato dal legislatore e da ultimo ribadita con il sopra riportato articolo 50.

Il primo comma dell'articolo 50 rappresenta una prima vera conquista degli amministratori giudiziari; essa infatti appare chiara ed ha l'intento di favorire la gestione delle aziende sottoposte a sequestro, disponendo la sospensione delle attività esecutive di pignoramento, nonché di emissione di provvedimenti cautelari nei confronti di tali soggetti, sospendendo naturalmente anche i relativi termini di prescrizione.

La norma in questione però fa riferimento al "credito erariale", specificando che la "confusione" avverrà solo per tale tipologia di credito e nulla disponendo riguardo agli altri tributi quali l'IRAP (che è una imposta regionale), o riguardo ai contributi INPS a carico della società.

Dall'esame della normativa, nonché della sua genesi e trasformazione, è evidente che gli obblighi fiscali, per i beni diversi dalle aziende, ricadono interamente sugli amministratori giudiziari, senza però che siano state chiarite procedure e modalità con le quali porre in essere tali obblighi. Per le società, invece, gli obblighi fiscali dovranno essere assolti dai rappresentanti legali delle stesse, avendo già chiarito la differenza tra azienda (sequestrata e gestita dall'AG) ed impresa (limitata, ma libera e diretta dal legale rappresentante).



Il principio della tassazione separata, spesso richiamato anche dall'amministrazione finanziaria assimilando la fattispecie in oggetto a quella dell'eredità giacente (si veda da ultimo anche la circolare 11/E del 31 agosto 2017), spesso si scontra con elementi "personali" legati a detrazioni ed oneri deducibili spettanti al soggetto nei confronti del quale il sequestro viene disposto, che rendono oggettivamente difficile, se non impossibile, la separazione dei beni sottoposti a sequestro da quelli che permangono nella piena disponibilità dello stesso soggetto.

La circolare 11/E del 2017, da ultimo richiamata, ha tentato di chiarire anche la questione connessa con l'estinzione dei debiti erariali per confusione disposta dall'articolo 50.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'estinzione per confusione si realizza solo in seguito all'emanazione dei provvedimenti di confisca definitiva e che, ovviamente, riguarda solo i crediti di natura erariale, chiarendo che non sono estinguibili per confusione i crediti di natura previdenziale, i tributi locali e camerali.

In secondo luogo, ed in maniera del tutto inaspettata, la circolare effettua una distinzione di natura temporale, ritenendo che si estinguono per confusione tutti i crediti erariali relativi al periodo ante sequestro, mentre per il periodo durante il quale il sequestro non era ancora divenuto definitivo si estinguono per confusione unicamente IRPEF e IRES. Quanto poi al periodo successivo alla confisca, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i crediti erariali maturino in funzione della specifica destinazione dei beni.



La circolare riepiloga inoltre anche gli adempimenti fiscali che l'amministratore giudiziario sarebbe tenuto ad eseguire, tra i quali spicca l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo anteriore a quello di sequestro e per le quali non sia scaduto il relativo termine; l'amministratore giudiziario deve poi determinare i redditi **dei beni sequestrati** in via provvisoria, ad eccezione degli immobili per i quali vi è la sospensione di cui all'art. 51, presentando le dichiarazioni e versando le relative imposte.

c. L'approvazione del bilancio di esercizio

Trattando di società di capitale, un primo problema riguarda la possibilità che il provvedimento di sequestro faccia riferimento alla totalità delle quote della società, alla maggioranza delle stesse, o anche ad una quota minoritaria del capitale sociale.

Il capitale sociale è un'entità pecuniaria storica, che quindi non corrisponde necessariamente al valore attuale della sommatoria delle quote societarie. Per quanto riguarda le società il cui capitale è rappresentato da quote e non da azioni, le quote non rappresentano un diritto di credito e non possono essere considerate un "bene materiale" (come invece accade per le azioni); alle stesse fanno capo invece una serie di diritti patrimoniali ed amministrativi, quali il diritto agli utili, alla quota di liquidazione, il diritto ad essere convocato in assemblea, al controllo dei libri sociali, all'impugnativa delle deliberazioni assembleari, ecc. ecc.



Sulla base delle considerazioni precedenti, all'amministratore giudiziario spetta il compito di partecipare alle assemblee e di esprimere il voto, mentre non compete l'amministrazione diretta dell'impresa, potendo però lo stesso, qualora detenga la maggioranza dei voti in assemblea, incidere nella scelta di nominare nuovi amministratori subentranti a quelli sospesi.

Per quanto concerne l'espressione del diritto di voto, il giudice del sequestro legittimamente attribuisce al sequestratario il diritto di voto e, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, stabilisce i criteri ed i limiti in cui tale diritto deve essere esercitato nell'interesse della custodia e/o amministrazione e che il custode giudiziario, su indicazione del giudice procedente, è pertanto legittimato ad esercitare il potere di voto in assemblea al fine di garantire l'osservanza delle norme di legge che regolano la gestione delle società, i diritti dei terzi ed il mantenimento dell'integrità patrimoniale dell'azienda.

5. La Disciplina dei Compensi

a. Aspetti generali.

Il Regolamento di determinazione della Liquidazione del Compenso degli Amministratori Giudiziari iscritti all'Albo di cui al Decreto Legislativo 04 febbraio 2010 n.14 e le sue modalità viene disciplinato oggi con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 07 ottobre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 novembre 2015 ed entrato in vigore



il 25 novembre 2015, su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico.

Il criterio di determinazione, nello specifico, è individuato dall'art. 3, comma I, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2015 da dove si evince che la gestione del o dei complessi aziendali sottoposti a sequestro siano di diretta gestione dell'amministratore giudiziario, concetto già approfondito in precedenza.

Infatti l'individuazione del "valore del complesso aziendale" è il punto di partenza per la quantificazione e la determinazione dei compensi con l'ausilio di intervalli di valori numerici da applicarsi a determinate percentuali di riferimento.

Nella fattispecie avremo che l'art. 3 del D.p.r. 177 del 2015 risulta suddiviso in:

- **Comma 1 lettera a)** "Beni costituiti in **azienda di diretta gestione** dell'Amministratore Giudiziario;

<i>Aliquote</i>	<i>Non Inferiore</i>	<i>Non Superiore</i>
12% - 14%	-	€ 16.227,08
10% - 12%	€ 16.227,08	€ 23.340,62
8,50% - 9,50%	€ 24.340,62	€ 40.567,68
7%-8%	€ 40.567,68	€ 81.135,38
5,50%-6,50%	€ 81.135,38	€ 405.676,89
4%-5%	€ 405.676,89	€ 811.353,79
0,90%-1,80%	€ 811.353,79	€ 2.434.061,37
0,45%-0,90%	€ 2.434.061,37	-



- **Comma 1 lettera b)** “Beni costituiti in **azienda** concesso in godimento a terzi”;

<i>Aliquote</i>	<i>Non Inferiore</i>	<i>Non Superiore</i>
4,8% - 5,6%	-	€ 16.227,08
4,0% - 4,80%	€ 16.227,08	€ 23.340,62
3,4% - 3,8%	€ 24.340,62	€ 40.567,68
2,8% - 3,2%	€ 40.567,68	€ 81.135,38
2,2% - 2,6%	€ 81.135,38	€ 405.676,89
1,6% - 2,0%	€ 405.676,89	€ 811.353,79
0,3% - 0,72%	€ 811.353,79	€ 2.434.061,37
0,2% - 0,36%	€ 2.434.061,37	-

- **Comma 1 lettera c)** “Beni Immobili”;

<i>Aliquote</i>	<i>Non Inferiore</i>	<i>Non Superiore</i>
6,0% - 7,0%	-	€ 16.227,08
5,0% - 6,0%	€ 16.227,08	€ 23.340,62
4,25% - 4,75%	€ 24.340,62	€ 40.567,68
3,5% - 4,0%	€ 40.567,68	€ 81.135,38
2,75% - 3,25%	€ 81.135,38	€ 405.676,89
2,0% - 2,5%	€ 405.676,89	€ 811.353,79
0,45% - 0,90%	€ 811.353,79	€ 2.434.061,37
0,22% - 0,45%	€ 2.434.061,37	-

- **Comma 1 lettera d)**; “Per i **frutti** che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i **beni diversi da quelli di cui alle predette lettere**, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure”.

<i>Aliquote</i>	<i>Non Inferiore</i>	<i>Non Superiore</i>
3,6% - 4,2%	-	€ 16.227,08
3,0% - 3,6%	€ 16.227,08	€ 23.340,62
2,5% - 2,8%	€ 24.340,62	€ 40.567,68
2,1% - 2,4%	€ 40.567,68	€ 81.135,38
1,65% - 2,0%	€ 81.135,38	€ 405.676,89
1,2% - 1,5%	€ 405.676,89	€ 811.353,79
0,27% - 0,54%	€ 811.353,79	€ 2.434.061,37
0,13% - 0,27%	€ 2.434.061,37	-



-
- **Comma 2 lettera a) + b) + c)** “Per determinare il valore di cui al comma 1 si considera: 1) Importo realizzato per i beni liquidati; 2) Il valore stimato dal perito/amministratore giudiziario per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione; 3) ogni altra somma ricavata”.
 - **Comma 3** “Quando l’Amministratore Giudiziario assiste il Giudice per la verifica dei Crediti viene inoltre corrisposto un compenso supplementare sull’ammontare del passivo accertato: 1) Percentuale 0,19 allo 0,94 sui primi 81.131,38; 2) Percentuale dello 0,06 allo 0,46 sulle somme eccedenti”.
 - **Comma 4** – nel caso di cui al comma 1 lettera a) “All’Amministratore Giudiziario viene corrisposto un ulteriore compenso: 1) Percentuale del 5 sugli utili netti; 2) Percentuale del 0,50 sull’ammontare dei ricavi lordi”.
 - **Comma 5** “Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore ad Euro 811,35”.
 - **Comma 6** “Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”.
 - **Comma 7** “Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altre società del gruppo”.



-
- **Comma 8** "All'Amministratore Giudiziario spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori".
 - **Comma 9** "Quando i beni sequestrati appartengono a più preposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva".

Art. 4 del D.p.r. 177 del 2015 (Aumento o Riduzione del compenso):

- **Comma 1** "L'Autorità Giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Complessità della gestione;
 - b) Ricorso all'opera dei coadiutori;
 - c) Necessità e frequenza dei controlli esercitati;
 - d) Qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
 - e) Sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
 - f) Numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
- **Comma 2** "Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente



complesse ovvero eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'Amministrazione particolarmente positivi".

b. Definizione del concetto di "massa".

La normativa che attualmente disciplina la liquidazione compensi degli Amministratori giudiziari – così come normata dal D. Lgs. 177/2015 - lascia numerose perplessità in merito alla interpretazione e, conseguente, applicazione dei criteri con i quali individuare e distinguere i patrimoni oggetto di stima ed in base ai quali andare ad applicare le tariffe dettate dall'art. 3 comma 1 del suddetto Decreto.

L'Art. 3, al comma 9 riporta quanto di seguito: *"Quando i beni sequestrati appartengono a più propositi, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva."*

Dal tenore letterale – il concetto di "proposto" risulterebbe così riferibile solo ed esclusivamente al soggetto "proposto per le misure di prevenzione". È tuttavia convincimento diffuso – nonché prassi della maggioranza dei Tribunali – che la normativa in analisi consenta la liquidazione dei compensi anche per quegli Amministratori e custodi giudiziari nominati nell'ambito di un sequestro c.d. "penale" finalizzato sia alla confisca "allargata", prevista dall'art. 12-sexies della Legge n. 356 del 1992, che alla confisca facoltativa ex art. 240 cp. Inoltre, le tariffe di liquidazione compensi previste dal Decreto 177/2015 dovrebbero essere di pacifica applicazione anche per la liquidazione dei compensi dei Coadiutori



dell'ANBSC – nella fase dunque di gestione dei beni in confisca definitiva.

In questi ultimi due casi il concetto di proposto non può essere chiarito dunque da una interpretazione letterale del termine e diventa di primaria importanza identificare chiaramente quale possa essere, per addivenire poi ad una corretta identificazione delle masse. Orbene, appare chiaro come un eventuale illecito possa essere commesso dal singolo indagato – persona fisica dunque – attraverso l'utilizzo anche dello strumento societario, titolare a sua volta di rapporti attivi e passivi.

Proprio la creazione di società *ad hoc* costituite consente spesso in questi ambiti la commissione di varie fattispecie delittuose (es. riciclaggio, false fatturazioni, impiego e/o distrazione di somme per scopi illeciti) evidentemente effettuate con la spendita del nome dell'impresa. Ed è alla società con la quale ha intrattenuto rapporti commerciali o lavorativi che – il terzo in buona fede – farà riferimento per ottenere ristoro di eventuali danni subiti a seguito di un non corretto adempimento del rapporto contrattuale. Pertanto, è logica conseguenza di quanto appena espresso che sia necessario individuare le singole “masse” richieste dall'art. 3 comma 9 tenendo conto di come la realtà societaria rappresenti una massa a sé, e come tale tenutaria di propri rapporti giuridici attivi e passivi. Dunque – se è pacifico credere che ogni singolo soggetto – persona fisica – rappresenti un centro di interessi economici a sé stanti – deve essere altrettanto importante dare ad ogni società la qualifica di “massa” a sé. Tale tesi è supportata anche dalla possibilità



di individuare i rapporti contrattuali veramente sorti in fase ante-sequestro, ben potendosi poi operare – per ogni singolo caso aziendale – la verifica dei crediti relativa, prevista a norma di art. 3 comma 3 del suddetto Decreto.

Così il Dott. Domenico Posca si è espresso nel merito, nel Suo articolo “La disciplina dei compensi dell’amministratore giudiziario dopo l’entrata in vigore del D.p.r. n. 177 del 2015 - Individuazione delle masse distinte, pubblicato sulla Gazzetta Forense di gennaio-febbraio 2016 a pagina 73:

“La distinzione in masse, prevista dall’art. 3 co. 9 del decreto, può essere efficacemente operata solo distinguendo le singole società dai patrimoni delle persone fisiche destinatarie del provvedimento. Per ognuna delle predette masse, andrà, infatti effettuata una verifica dei crediti e per ognuna di esse si deve tenere una separata contabilità. Solo in tal modo si potrà calcolare e, conseguentemente, attribuire il compenso così liquidato su ogni singola massa, società o persona fisica. Il tutto a prescindere dal dato nominale dei propositi. Ci si potrebbe trovare, infatti, davanti a casi non infrequenti di un unico proposto cui fanno capo numerose società che, tuttavia, per la presenza di compagini sociali diverse, devono essere trattate secondo i principi generali della legge, rispettando i limiti dell’autonomia patrimoniale. In conclusione, per applicare il principio della distinzione, avremo tante masse quante saranno le persone fisiche (per i beni personali) e le società sottoposte a sequestro.”.

Questa modalità di individuazione delle singole masse, infine, appare anche funzionale alla previsione di eventuali dissequestri nell’ambito di un singolo Procedimento penale o di Misure di Prevenzione. È prassi diffusa infatti addebitare il



compenso dell'Amministratore giudiziario in capo ai frutti derivanti dai beni personali del proposto o – in alcuni casi – anche in capo alle singole società, laddove questa pratica non intacchi la gestione corrente. Va infatti sottolineato come il ruolo svolto dall'Amministratore giudiziario – lungi dall'essere un mero mantenimento della situazione *quo ante* – dovendo, laddove possibile, aumentare la redditività e migliorare le performance aziendali, attraverso una costante attività di controllo, ripristino della legalità, verifica delle commesse e forniture, mantenimento dei livelli occupazionali e conservazione della posizione sul mercato; il tutto grazie ad un complesso processo decisionale che si conclude con l'autorizzazione o meno delle scelte imprenditoriali sottoposte dal legale rappresentante. Nei fatti è un'opera assimilabile a quella di un Manager d'azienda. Pertanto – nel caso in cui vengano liquidati acconti – questi terranno conto dell'intero patrimonio amministrato – secondo le tipologie e gli scaglioni individuati a norma di Legge – e dunque ad esso faranno riferimento come base di calcolo.

Non è tuttavia improbabile che nei sequestri preventivi – rispetto ai soggetti indagati nel Decreto di prima emissione e per i quali il GIP dispone il sequestro dei beni ad essi riconducibili – possa verificarsi la liberazione delle posizioni patrimoniali di alcuni singoli soggetti, attraverso il riesame proposto dalle Parti ovvero nel dipanarsi delle successive indagini.

In questi casi è necessario poter procedere celermente alla individuazione del compenso assegnato all'Amministratore giudiziario e riferibile alla sola gestione effettuata con



riferimento ai beni oggetto di dissequestro, per poter consentire all'indagato ormai assolto di chiederne il rimborso nelle forme previste a norma di Legge.

c. La gestione prevalente.

Come riportato dall'Art. 3 comma 6 del Decreto in esame, *"Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa."*

Appare dunque importante comprendere cosa si intenda per gestione più onerosa, per poter poi applicare al meglio il Decreto alla liquidazione dei compensi. Molto spesso si è dato al termine *"onerosa"* una accezione strettamente economica, individuando nel termine un riferimento univoco al *"valore"* della cosa amministrata. Tuttavia, appare più rispondente all'intento del Legislatore – ed anche più logico – individuare nel termine *"onerosa"* un sinonimo di gravosità – dunque di complessità e difficoltà gestionale che comporti un maggior dispendio di tempo ed energie da parte dell'Amministratore giudiziario chiamato a svolgere il proprio ruolo. Solo così si andrebbe a dare una coerenza all'interpretazione del dettato normativo, andandosi così a calcolare il compenso applicando le tariffe a scaglioni a quanto oggetto di una gestione difficoltosa e con dispendio di tempo e risorse – ed aggiungendo a tale compenso una



percentuale di maggiorazione laddove lo stesso bene rientri in 2 o più delle categorie individuate dal Decreto -compensi. Difatti anche il concetto di appartenenza di un bene a due categorie deve essere oggetto di attenta analisi. È parere degli Scriventi che quando si è fatto riferimento a *“beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 (Art. 3 n.d.r.)”* ci si riferisse solo ed esclusivamente a beni che – nel corso del sequestro – per le più varie ragioni – siano passati nei rapporti giuridici di altra categoria di soggetto (ad es. una vendita da privato a società o viceversa). Sul punto è da ricordare una chiara elencazione effettuata nell'articolo *“La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario a due anni dall'entrata in vigore del D.p.r. 177/2015”* redatto dall'AGN, Amministratori Giudiziari Network, nel quale vengono distinti i seguenti casi:

Immobili

Questi beni possono rientrare nella categoria dei beni aziendali se di proprietà di un'impresa in sequestro, ovvero nella categoria beni immobili in quanto tali e sottoposti a specifica esecuzione della misura ablativa, con annotazione nei pubblici registri. In tal caso trova applicazione la norma in commento, nel senso che il compenso va liquidato con riferimento alla gestione più onerosa. L'immobile dell'esempio avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione può essere (come spesso accade) più complessa e onerosa perché inserito nel contesto aziendale. Di tal che si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio la regolarizzazione urbanistica).



Beni aziendali

Può capitare che un'azienda venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie e altrettanti schemi di aliquote: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti. Come nel caso precedente si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per le altre gestioni meno onerose della concessione in godimento a terzi o dei frutti. Si ritiene che la limitazione della gestione prevalente prevista dalla norma in esame debba riferirsi ai casi in cui lo stesso bene amministrato rientri, per varie ragioni, in più di una delle categorie e solo in tale circostanza occorrerà stabilire quale gestione sia la più onerosa, per poter individuare le aliquote applicabili.”

D'altra parte - sarebbe del tutto illogico pensare che il Legislatore abbia voluto prevedere il pagamento del compenso solo per parte delle attività svolta dall'amministratore giudiziario, escludendo a priori la previsione di emolumenti per le altre gestioni, laddove non vi sia una perfetta coincidenza del bene oggetto di sequestro. In due o più categorie. Ciò inoltre sarebbe in contrasto anche con la lettera c art. 8 comma 2 del Dlgs 14/2010 - che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi. Difatti il Decreto Lgs 14/2010 ha rinviato la determinazione dei criteri alla fonte secondaria, prevedendo che “con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 del 3 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in



vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari". Nel delegare il Governo a stabilire le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, il D. Lgs. n. 14/2010 ha altresì imposto le norme di principio in base alle quali il predetto decreto avrebbe dovuto essere emanato: "... (OMISSIS); b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;... (OMISSIS)"

Quanto è oggetto di convincimento da parte della Scrivente Commissione – trova ulteriore forza nell'analisi della "Relazione governativa di accompagnamento al Decreto", la quale – al fine di illustrare le modalità di calcolo dei compensi – riproduce delle simulazioni di liquidazioni dalle quali – nel caso di patrimoni misti e dunque di gestioni relative a più tipologie di beni – il compenso complessivamente calcolato deriva dalla somma dei valori derivanti dalla applicazione delle aliquote per ogni categoria di beni amministrati. Sul punto ancora il Dott. Posca – nel prosieguo del citato articolo "(OMISSIS)... Quanto esemplificato dal legislatore conferma che un bene, per sua natura, può rientrare nelle diverse categorie, previste dall'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d), durante il periodo di vigenza del sequestro. Conseguentemente la prevalenza va individuata nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell'intera categoria dei beni. Tra le ipotesi che fanno scattare il criterio della prevalenza annoveriamo l'immobile aziendale e l'azienda dapprima amministrata



direttamente e poi locata a terzi. Come detto, l'immobile aziendale rientrerebbe sia nella categoria aziendale (art. 3 comma 1 lettera a), che nella categoria degli immobili (art. 3 comma 1 lettera c). Lo stesso immobile potrebbe, inoltre, essere un bene merce successivamente liquidato e, pertanto, produrre frutti (art. 3 comma 1 lettera d). L'azienda dapprima amministrata (art. 3 comma 1 lettera a) e, successivamente, concessa in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b), ovvero successivamente liquidata (art. 3 comma 1 lettera d). In tal caso la valutazione del bene (immobile o azienda) verrà rettificata sulla base della prevalenza dell'attività più onerosa con l'eventuale maggiorazione non superiore al 25% per ogni altra tipologia di gestione e in relazione alla complessità della stessa. Nel caso dell'azienda dapprima amministrata e poi concessa in godimento a terzi troverebbe applicazione l'art. 3 co. 6 e il compenso verrebbe liquidato sulla base delle aliquote dell'attività più onerosa (art. 3 comma 1 lettera a) aumentato per l'attività meno onerosa derivante dalla concessione in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b). Se il legislatore avesse voluto calcolare il compenso secondo l'avversata teoria della prevalenza di valore, i risultati pubblicati nella relazione sarebbero stati ben diversi."

Dunque - a conclusione della presente disamina - si è ragionevolmente convinti di poter affermare che:

1. Una corretta individuazione del concetto di gestione più onerosa debba necessariamente far riferimento alla difficoltà ed al dispiego di tempo ed energie organizzative operato da parte dell'Amministratore giudiziario - piuttosto che ad un mero valore contabile del bene oggetto di indagine. Solo così sarà possibile, invero, remunerare in maniera corretta chi ha lavorato "di più"



ed in condizioni "meno agevoli" nell'ambito della propria attività;

2. Il criterio della prevalenza vada applicato solo ed esclusivamente ai casi in cui un bene (o più beni oggetto di gestione) nell'ambito del periodo di sequestro, per alterne vicende, abbia impegnato l'amministratore giudiziario in più gestioni - per acquisti o vendite o passaggi - a qualsiasi titolo operati - da una categoria di beni ad un'altra. A questi soli beni verrà applicato il concetto di prevalenza della gestione più onerosa - come chiarito al Punto 1 - con le maggiorazioni per ogni altra gestione fino al 25%, a norma di decreto. Un classico esempio è dato dalle quote societarie facenti parte di un complesso aziendale: le stesse infatti dovranno essere gestite sia direttamente (esercitando prevalentemente tutti i diritti del socio: dalle partecipazioni alle assemblee, al controllo delle scritture contabili, etc...) e sia in quanto parte del complesso aziendale (tramite la valutazione delle stesse da esporre in bilancio e/o tramite la tassazione degli utili percepiti, etc...)

Non può invece essere condivisibile un'interpretazione che veda liquidato all'Amministratore giudiziario un compenso relativo ad una sola categoria di beni amministrata secondo la gestione più onerosa - alla quale applicare eventuali maggiorazioni che - per come congegnate - di certo non possono ristorare correttamente il complesso lavoro svolto nel corso della propria attività da parte dell'Amministratore giudiziario.



d. La valutazione d'azienda: i metodi.

Il valore dell'azienda è tema che da sempre affascina gli studiosi di economia aziendale e i professionisti impegnati nella consulenza. Sarebbe semplice se esistesse un criterio oggettivo di definizione dei valori aziendali, ma in realtà nessun metodo può raggiungere criteri di oggettiva affidabilità e precisione.

Saranno piuttosto i tempi, le condizioni dell'impresa, le caratteristiche dell'attività principale, l'oggetto dell'operazione e la situazione specifica delle parti contraenti a far propendere per un metodo piuttosto che per un altro, molteplici sono infatti le situazioni che si vengono a creare e in conseguenza delle quali ci si chiede quale sia il valore "equo" di un complesso aziendale.

Su tale punto rinvia ai precedenti capitoli del presente lavoro.

e. La determinazione e le maggiorazioni del compenso.

L'incertezza legislativa che aleggia intorno ai temi della determinazione e della liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, ha determinato la necessità di fornire chiarimenti in materia.

Il 2 febbraio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il documento "Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto", ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto-Legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.



Il presente atto di indirizzo, adottato in base al protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, contiene indicazioni circa la determinazione dei compensi degli amministratori ed esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha disciplinato le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.

Esso risponde alla duplice esigenza di fornire ai Prefetti strumenti atti ad adattare le tabelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177 alle specificità degli incarichi conferiti ai Commissari di cui all'art. 32, nonché a favorire la massima uniformità nella determinazione dei compensi.

L'applicazione per analogia della disciplina dei compensi dei Commissari Prefettizia appare, però, necessaria di talune integrazioni: il parametro temporale annuale che consente di predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul quale, attraverso l'applicazione di appositi scaglioni, calcolare l'importo del "compenso base annuo" del Commissario è tecnicamente incomparabile con quelli individuati per la determinazione dell'onorario dell'Amministratore giudiziario.

Totalmente inappropriata appare, invece, l'applicazione della disciplina dei compensi dei curatori. Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto del Presidente della



Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, per la liquidazione dei compensi agli Amministratori giudiziari è stato assunto come modello di riferimento - in considerazione degli innegabili elementi di connessione dei procedimenti di prevenzione antimafia con le procedure fallimentari - l'impianto che governa la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, pur con alcuni necessari correttivi finalizzati ad adattare i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare alle specificità proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione. Per la determinazione del compenso, il cennato decreto del Presidente della Repubblica ha quindi preso in esame il valore di stima dei beni risultante dalla relazione dell'Amministratore giudiziario, operando tuttavia un contenimento dei parametri di liquidazione previsti per le procedure fallimentari, in ragione soprattutto della diversa durata dei due incarichi e dei differenti impegni richiesti all'Amministratore giudiziario e al curatore fallimentare.

In linea con il disegno ispiratore del Regolamento sui compensi degli Amministratori Giudiziari, le Terze linee guida contengono una griglia di scaglioni creata appositamente per la categoria degli amministratori, atta a consentire di perseguire l'obiettivo di una corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle remunerazioni degli amministratori nominati dal Prefetto, avendo riguardo al contesto particolarmente difficile e delicato - quale può essere quello di un'impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da tentativi di



infiltrazione o condizionamento mafioso - in cui gli stessi sono chiamati ad operare.

Le suddette delimitano il compenso all'interno di un "range" al fine di rendere gli onorari adeguati alla complessità degli incarichi ed alla elevata professionalità richiesta per il loro espletamento. Sono stati così stabiliti un tetto **minimo annuo di 10 mila euro** ed uno **massimo di 120 mila euro annui**; vale a dire che, qualora l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare a valori del compenso base più bassi del primo o più alti del secondo, tali importi verrebbero ricondotti a dette soglie.

In linea con quanto stabilito dalle Tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177, al compenso base come sopra determinato può essere applicata una maggiorazione percentuale non superiore al 50% in relazione alla gravosità dell'incarico, ferma restando la possibilità, in casi di eccezionale complessità dell'impegno, di un aumento del compenso fino al 100%. Affinché possa essere disposto tale incremento devono ricorrere almeno alcuni dei seguenti presupposti, mutuati dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ai quali sono stati aggiunti ulteriori parametri afferenti più specificatamente al settore degli appalti pubblici:

- ✓ complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
- ✓ necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- ✓ sollecitudine con cui devono essere condotte le attività in relazione alle caratteristiche dell'appalto;
- ✓ sussistenza di subappalti;



-
- ✓ elevato numero di fornitori e/o dipendenti;
 - ✓ molteplicità dei luoghi di esecuzione dell'opera;
 - ✓ specifiche professionalità richieste;
 - ✓ ricorso all'opera di coadiutori;
 - ✓ incarico relativo a più contratti.

Della sussistenza di tali elementi dovrà essere fornita adeguata motivazione nell'atto di determinazione del compenso. Tra le situazioni che possono giustificare l'applicazione della maggiorazione del 100% rientra certamente il conferimento di un incarico avente ad oggetto l'esecuzione di più contratti, soprattutto allorquando il loro numero sia elevato, tanto da assorbire quasi per intero l'attività contrattuale dell'impresa.

f. La durata dell'incarico.

Il D.P.R. 177/2015 erroneamente si rifà alla normativa sui compensi dei curatori fallimentari, non considerando che i beni possono essere sequestrati in fasi diverse durante il procedimento e che il procedimento può durare anche diversi anni. La divergenza tra l'operato dell'amministratore e quello del curatore si ripropone anche in relazione al diverso operare del fattore "tempo": il curatore espleta la sua attività indipendentemente dal fattore tempo, in quanto i suoi tempi sono scanditi dalle decisioni del Giudice delegato; di converso, l'amministratore giudiziario deve assicurare la continuità e la redditività dell'azienda sequestrata in un arco temporale delimitato e coincidente con la fase cautelare. La durata di un procedimento "cautelare" come il sequestro non è certamente predeterminabile né influenzabile dalla solerzia



dell'amministratore giudiziario. Non si appalesa, dunque, la motivazione che spiegherebbe l'omogeneità delle due professionalità da cui deriverebbe l'applicazione, per analogia, agli amministratori giudiziari dei criteri di liquidazione dei compensi previsti per i curatori. La tariffa del D.p.r. 177/2015, ai sensi del disposto degli artt. 104 e 104-bis delle disposizioni attuative del c.p.p. vigente, sembrerebbe applicarsi non già solo alle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011, bensì a tutte le tipologie di sequestro previste dal codice penale, con durata di certo non prevedibile o predeterminabile (sia nella fase delle indagini preliminari, che nei successivi eventuali gradi di giudizio). Il tenore letterale e i continui riferimenti alle disposizioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati in base alle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, sembrerebbero escludere i sequestri c.d. 12-sexies (l. 356/92 confisca allargata) e tutte le altre ipotesi previste dalla legge, per i quali si continuerebbero ad applicare le regole attuali. La relazione lo conferma fin dal punto 1 dove si legge che «l'ambito applicativo dell'intervento regolamentare è stato limitato al solo primo grado del procedimento di prevenzione e dunque ai soli beni sequestrati (e non anche a quelli confiscati), tenuto conto che – sebbene l'art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010 includa i beni confiscati – con decreto legge coevo (n. 4 del 2010) fu istituita l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, a cui è stato attribuito il compito di amministrare i beni, dopo l'adozione del provvedimento di confisca di primo grado (art. 38 d.lgs. 159/2011)».



La stessa relazione, nel commento all'art. 3, afferma che si è «tenuto conto delle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere del 21 maggio 2015 e che le percentuali su indicate sono state determinate tenendo conto da un lato che l'attività dell'amministratore giudiziario si protrae per un periodo di tempo (trenta mesi) inferiore rispetto alla durata ordinaria delle procedure fallimentari (6 anni, secondo la legge 89/2001)».

È evidente il riferimento alla durata massima prevista dal d.lgs. n. 159/2011 di un anno e mezzo oltre una proroga massima di un altro anno. I sequestri penali preventivi – e tra essi quelli disposti in base all'art. 12- *sexies* della l. 356/92 – non durano quasi mai meno di sei anni, con punte di dieci. Laddove si volessero applicare le tariffe in commento anche a tali ipotesi, le stesse dovrebbero rapportarsi e incrementarsi proporzionalmente per durate superiori ai trenta mesi. In questo senso le prime decisioni della giurisprudenza di merito che, evidenziano come «l'assenza di un "parametro temporale" costituisca un "vulnus" insuperabile della normativa vigente in quanto frutto della erronea visione "liquidatoria" di una procedura che, in particolare nella fase di primo grado, non può che essere di natura "conservativa" e "gestoria" in una logica di continuità aziendale, coerente alla natura cautelare del procedimento.» Conseguentemente, si può seguire la logica indicata dal legislatore ed individuare nella durata di trenta mesi il parametro da utilizzare per la determinazione del compenso dell'amministratore rapportandolo all'effettiva durata.



g. Il compenso dei coadiutori.

All'importo del compenso, quantificato come sopra riportato per le diverse tipologie di incarichi, andrà sommato il rimborso forfettario delle spese generali da determinarsi, in linea con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, in misura pari ad una percentuale variabile fino al 10% del compenso base. Al riguardo è con riferimento alle Linee Guida sopra dannate, ai fini della graduazione dell'importo del rimborso forfettario delle spese generali, i Prefetti terranno conto degli oneri, anche di natura non economica, sostenuti dai Commissari per l'esecuzione dell'incarico. All'importo così determinato, andrà infine aggiunto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, incluse le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi per i coadiutori eventualmente nominati dai Commissari.

Il comma 8 dell'art. 3 del D.p.r. 177/15 prevede esplicitamente che sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate. Per quanto riguarda i criteri per la liquidazione delle spese generali, i costi dei coadiutori dei quali l'amministratore eventualmente si avvale non rilevano ai fini della quantificazione del compenso, perché - si legge nella relazione di accompagnamento - «ricompresi tra le spese delle quali l'amministratore ha diritto al rimborso, sempre che effettivamente sostenute e documentate. In accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei coadiutori costituiscono spese vive rimborsabili e non spese generali». Inoltre, la relazione precisa che «si prevede il rimborso integrale (e non forfetario)



delle spese di viaggio; ciò consente all'autorità giudiziaria di avvalersi delle professionalità estranee all'ambiente in cui opera l'impresa oggetto di sequestro di prevenzione, tutte le volte in cui lo ritiene opportuno».

Nel caso dei Commissari straordinari ex art. 32 L 114/14 (ANAC), la possibilità di fare ricorso ai coadiutori sarà quindi ammessa ogni qualvolta emerga - sulla base di oggettive circostanze, in considerazione, ad esempio, dell'alto livello di specializzazione richiesto, ovvero di dimostrate, non altrimenti superabili esigenze - la necessità che l'opera del Commissario sia affiancata da quella di uno o più collaboratori di comprovata professionalità in relazione alla natura del contratto per il quale è stato conferito l'incarico.

Il compenso da riconoscere al coadiutore non potrà superare il 10% di quello stabilito per il Commissario e dovrà essere comunque rapportato all'effettivo periodo di durata dell'incarico del coadiutore medesimo. Ai fini della quantificazione del compenso è necessario tener conto delle percentuali di maggiorazione previste per l'onorario del Commissario.

Con riferimento alle modalità di erogazione del compenso dei coadiutori, in base al principio generale contenuto nell'art. 42 del d.lgs. 159/11, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento e solo in via residuale, devono essere anticipate dall'Erario.